RESOCONTO STENOGRAFICO

624.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDICE

PAG.

Missioni 83271

Missioni valevoli nella seduta dell'8 maggio 1991 83314

Disegni di legge:
(Approvazione in Commissione) . . . 83316
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 83315
(Assegnazione a Commissione speciale per le politiche comunitarie in sede referente) 83315

Disegno di legge di conversione:
(Annunzio della presentazione) . . . 83311
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-*bis* del regolamento) 83311
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) 83311

Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5541).
PRESIDENTE 83295, 83296, 83297, 83298, 83299, 83300, 83301, 83302, 83303, 83304, 83305, 83306, 83307, 83308, 83309, 83310, 83311
ALAGNA EGIDIO *(Gruppo PSI), Relatore* 83295 83296, 83303, 83306, 83307
BARGONE ANTONIO *(gruppo comunista PDS)* 83304, 83306, 83309

PAG.

BRUNI FRANCESCO *(gruppo DC)* 83308, 83310
COCO GIOVANNI SILVESTRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 83295, 83305, 83307
GITTI TARCISIO *(gruppo DC)* 83310
GORGONI GAETANO *(gruppo repubblicano)* 83296, 83298, 83306
LABRIOLA SILVANO *(gruppo PSI)* 83299
MASTRANTUONO RAFFAELE *(gruppo PSI)* 83298, 83300, 83305, 83310
MELLINI MAURO *(gruppo federalista europeo)* 83297, 83299, 83307, 83308
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO *(gruppo DC)* 83305
RIZZO ALDO *(gruppo sinistra indipendente)* 83305, 83307
RUSSO FRANCO *(gruppo verde)* . 83298, 83299, 83300, 83302, 83304
SAPIO FRANCESCO *(gruppo comunista-PDS)* 83301
VIOLANTE LUCIANO *(gruppo comunista-PDS)* 83306

Proposte di legge:
(Annunzio) 83314
(Approvazione in Commissione) . . . 83316
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 83315
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 83315
(Trasmissione dal Senato) 83314

Proposte di legge costituzionale:
(Annunzio) 83314

Proposte di legge (Seguito della discussione):
AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166); CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436): FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567); FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966); RODOTÀ ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203); CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878); RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946); SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655); PIETRINI ed altri: Istituzione del Servizio civile nazionale (4671).
PRESIDENTE . . 83271, 83274, 83278, 83280, 83282, 83283, 83285, 83286, 83287, 83288, 83289, 83290, 83293, 83294
ALBERINI GUIDO *(gruppo PSI)* 83283
CACCIA PAOLO PIETRO *(gruppo DC), relatore*. 83272
CICCIOMESSERE ROBERTO *(gruppo federalista europeo)* 83282
DEL PENNINO ANTONIO *(gruppo repubblicano)* 83289
DUTTO MAURO *(gruppo repubblicano)* 83294
GITTI TARCISIO *(gruppo DC)* 83289
GORGONI GAETANO *(gruppo repubblicano)* 83286, 83291
LA VALLE RANIERO *(gruppo sinistra indipendente)* 83287
MARTINI MARIA ELETTA *(gruppo DC)* . 83293
MARTINO GUIDO *(gruppo repubblicano)* 83294
MELLINI MAURO *(gruppo federalista europeo)* 83280, 83282
NAPPI GIANFRANCO *(gruppo misto)* . . 83288
PELLEGATTA GIOVANNI *(gruppo MSI-destra nazionale)* 83279, 83288
POGGIOLINI DANILO *(gruppo repubblicano)* 83294
ROGNONI VIRGINIO, *Ministro della difesa* 83274, 83282
SALVOLDI GIANCARLO *(gruppo verde)* . 83285

Mozione, interpellanze e interrogazioni:
(Annunzio) 83317

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali:
(Trasmissione di atti) 83316

Parlamento in seduta comune:
(Annunzio della convocazione) 83294

Richiesta ministeriale di parere parlamentare 83316

Sull'ordine dei lavori:
PRESIDENTE 83294, 83295
BELLOCCHIO ANTONIO *(gruppo comunista-PDS)* 83294
DE LUCA STEFANO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 83295

Votazioni nominali . . . 83288, 83299, 83303

Ordine del giorno della seduta di domani 83311

La seduta comincia alle 9,40.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Bonferroni, Boniver, Carlo Casini, Coloni, Gavaglia, Lodi Faustini Fustini, Calogero Mannino, Rotiroti, Rossi e Senaldi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono trentuno come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione delle proposte di legge Amodeo ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166); Caccia ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436); Fincato e Cristoni: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567); Ferrari Marte ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966); Rodotà ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203); Capecchi ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878); Ronchi e Tamino: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946); Salvoldi ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655); Pietrini ed altri: Istituzione del Servizio civile nazionale (4671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Amodeo ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili; Caccia ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare; Fincato e Cristoni: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva; Ferrari Marte ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto; Rodotà ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza; Capecchi ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare; Ronchi e Tamino: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di

difesa civile e popolare non violenta; Salvoldi ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo; Pietrini ed altri: Istituzione del Servizio civile nazionale.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Caccia.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, i tredici colleghi intervenuti nel dibattito hanno dimostrato la rilevanza del tema in discussione e il valore ideale che è parte integrante delle proposte che compongono il testo unificato in materia di obiezione di coscienza.

Sappiamo tutti perfettamente che si tratta di una battaglia molto discussa perché tocca non solo le coscienze, ma anche le convinzioni politiche e le appartenenze ideologiche di ciascuno e, soprattutto, le cose, abitudinarie e vecchie, obbligandoci poi a piegarci di fronte alle realtà nuove che, molte volte, possono non piacerci perché non ci danno la certezza e la sicurezza di quelle antiche.

È a mio avviso positivo che si sia svolto un dibattito su questo provvedimento e che esso venga arricchito durante la discussione degli articoli e degli emendamenti. Ciò consentirà di comprendere meglio le reali ragioni del dissenso e non le costruzioni false che molte volte vengono portate avanti. A tale proposito, mentre ringrazio coloro i quali sono intervenuti anche esprimendo un forte dissenso, devo con rammarico rilevare che molti di quelli che non parlano in questa sede, al di fuori di essa sostengono delle cose che non sono contenute nel provvedimento e che rappresentano vecchie abitudini e proposte superate che nulla hanno a che vedere con il valore di questa legge.

Vorrei che questi colleghi non si esprimessero con leggerezza e superficialità; non si tratta di un piccolo problema di natura economica o territoriale ma di uno dei valori fondamentali dell'uomo. Pertanto, rispondendo ai tredici colleghi intervenuti, debbo dire che questa legge — quale suo primo grande atto significativo — introduce un diritto, al quale dobbiamo attrezzarci a rispondere in termini legislativi: finora si trattava non di un diritto riconosciuto ma di una concessione dello Stato.

Se pertanto esiste la certezza di questo diritto, noi dobbiamo far sì che non vi siano più opportunismi nel futuro e che vi sia una maggior pulizia delle norme; ciò è quanto la legge in esame, con tutti i suoi limiti, ha tentato di fare, rappresentando il risultato di un dibattito durato anni ed anni. Il cammino era difficile, tanto quanto lo era il trovare un denominatore comune che valicasse i confini tradizionali dei partiti.

Si dice che da questa legge conseguirà un maggior lassismo; voglio invitare i colleghi che sono intervenuti a leggerla bene e a meditare. Si renderanno così conto che il lassismo e gli opportunismi sono possibili proprio perché esiste un vuoto nella legge n. 772, creato da sentenze anticipatorie della Corte costituzionale. Valutando in questa logica la legge, chiediamo a tutti — anche a coloro che sono contrari — di dare un contributo per migliorarla e non per distruggerla. Voglio ribadire con forza che questo provvedimento non è contro qualcuno ma per qualcuno; il cammino compiuto in questi anni ha mostrato una diversità di atteggiamento anche da parte degli interessati, che hanno capito che potevano raggiungere meglio i loro obiettivi se la battaglia era diretta ad ottenere un riconoscimento e non volta verso qualcuno che la pensava diversamente nei confronti della legge.

Possiamo anche capire che, ad esempio, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale dica di no alla legge; tuttavia il collega Pellegatta, ad un certo punto, ha aperto un grande varco, che di fatto significa un riconoscimento di principio del valore della legge. Egli, infatti, ha affermato che la legge sull'obiezione di coscienza fissa un principio che va attuato solo in alcuni settori, quali la Croce rossa, la protezione civile, il terzo mondo, l'ambiente e l'attività forestale. Mi sembra pertanto che non vi sia più un giudizio negativo globale sul provvedimento ma una disponibilità a penetrare in questi santuari che si ritengono troppo violati e a far sì che sia operata una correzione. Occorre quindi rivedere tutta l'impalcatura di quel ragionamento per dimostrare disponibilità al dialogo sui contenuti.

Per quanto riguarda il problema della creazione di un'eventuale commissione, la Corte costituzionale ha già stabilito che non può esistere un tribunale delle coscienze, che abbiamo rifiutato più volte. È segno di un alto grado di civiltà il riuscire a far sì che le coscienze abbiano in sé la capacità di rispondere con correttezza alle leggi, ai diritti ed ai doveri che il nostro Stato democratico fissa.

Credo quindi che il richiamo ad una commissione rappresenti un ritorno al passato che non ha valore poiché essa potrebbe solo valutare la validità dei documenti presentati e non capire se il giovane che ha fatto domanda sia sincero. Chi crede nella fede cattolica sa che solo Dio potrà verificare se abbiamo detto la verità; non penso che gli uomini possano surrogare in un modo tanto puerile un valore fondamentale per coloro che credono ad un Dio che sappia veramente giudicare.

Bisogna quindi stare attenti, essere severi e creare griglie che non permettano di abusare della legge; ma non si può proibire l'esercizio del diritto in essa previsto.

Ecco perché nell'articolato, come hanno detto i colleghi Lusetti e Savio, vi è un impianto soddisfacente, che corregge le disfunzioni e crea un equilibrio fra ciò che è divenuto il residuato della legge n. 772 ed il nuovo provvedimento.

Comprendiamo le diverse motivazioni che hanno portato a collaborare alla stesura del testo; esse vengono da lontano, eppure tutti si sono trovati d'accordo nella scelta di dare ai giovani la possibilità di essere liberi di intraprendere la propria strada con pienezza. Certo, ciascuno arricchirà nella direzione che vuole, sulla base della propria esperienza ideologica e sociale, le motivazioni addotte di volta in volta; sta a noi consentire che quelle ragioni siano manifestate, rispettate e garantite. Solo in questo modo potremo crescere come democrazia parlamentare e come collettività democratica, giusta ed equa nei confronti dei cittadini.

Desidero ringraziare i colleghi che hanno lavorato attivamente, anche in posizioni di contrapposizione, negli ultimi anni. In particolare, mi riferisco agli intervenuti in sede di discussione sulle linee generali: gli onorevoli Capecchi, La Valle, Salvoldi, Ronchi e Gorgoni.

A quest'ultimo devo richiamare con forza un concetto: non dica più in Assemblea quanto ha dichiarato ieri, poiché ciò ferisce le nostre coscienze e, soprattutto, coloro che operano nel settore. Egli ha paragonato le *lobbies* del potere a quelle della generosità e della solidarietà verso gli «ultimi». Non possiamo affermare, come ha detto Gorgoni nel suo intervento, che questa legge garantisce un comitato d'affari. Ciò è grave; non siamo in un luogo dove il nostro pensiero può essere espresso senza giudizio e non possiamo offendere le migliaia di persone che con generosità operano nel settore del sociale. Se quelle sono le *lobbies* che voi temete, ebbene io voglio appartenere ad esse, poiché là si rispetta l'uomo, lo si aiuta o lo si porta ad essere primo anche se ultimo nella società. Vorrei proprio dire a Gorgoni, che appartiene ad un partito di lunga tradizione liberale e laica che ha fatto grandi battaglie...

GAETANO GORGONI. Non per l'obiezione di coscienza.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*... sui diritti, che non è possibile confondere le *lobbies* degli interessi e degli affari con un mondo che ha l'unica colpa di non farsi pagare per quello che dà alla società e agli «ultimi» della collettività.

Vorrei ricordare inoltre che il provvedimento in discussione, primo in Europa, recepisce anche la possibilità di un rapporto con le altre nazioni europee: una precisa norma, infatti, permette il collegamento con i paesi della CEE alle stesse condizioni. È una novità assoluta che ritengo faccia onore al Parlamento.

Ieri ho interrotto ripetutamente il collega Mellini, i cui interventi sono sempre vivaci e talvolta oggettivi; l'ho fatto non per desiderio di contrapposizione, ma per volontà di sapere e di arricchire il nostro lavoro. Più volte, infatti, gli ho chiesto di partecipare ai lavori della nostra Commissione per portare la sua esperienza di giurista.

Per quanto riguarda il problema dei testimoni di Geova, abbiamo tentato in più oc-

casioni di dialogare per vie indirette, per trovare una soluzione rispettosa delle persone che non vogliono svolgere il servizio militare e sono obiettori. È nostro dovere far sì che essi ottengano una risposta non di parte, che non riguardi cioé soltanto alcuni cittadini italiani, ma che sia uguale per tutti, permettendo loro di avere un riconoscimento opportuno. Per tale motivo abbiamo con difficoltà individuato una risposta che forse non soddisfa appieno le esigenze manifestate, ma che era l'unica possibile.

Tuttavia nell'ambito del Comitato dei nove, riunitosi stamattina, è emersa una disponibilità nei confronti di ipotesi che garantiscano la certezza del diritto ed eliminino il dubbio di non aver risposto dignitosamente anche a questa parte di cittadini italiani che per loro scelta rifiutano lo Stato. Noi non possiamo certo incamminarci lungo la loro strada, ma possiamo capirli e far sì che nella legge sia data risposta al loro problema di coscienza.

Ai colleghi intervenuti vorrei far presente che dopo sette anni non vi è alcuna possibilità che nascano gatti ciechi, semmai possono non nascere affatto, perché dopo sette anni sono ormai morti!

Desidero ricordare ai colleghi del partito repubblicano, che hanno arricchito il dibattito, presentando numerosi emendamenti, che vi sono state e vi saranno ancora molte occasioni di confronto. Queste ultime devono essere tese a dare una risposta precisa e corretta alla parte migliore di coloro che chiedono il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, e nel contempo a far sì che la severità possa meglio trasparire nel provvedimento, per combattere gli opportunismi di coloro i quali pensano di utilizzarlo a fini egoistici *(Applausi dei deputati dei gruppi della DC, comunista-PDS e verde).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro della difesa.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro della difesa.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo unificato in discussione costituisce il punto di approdo di un lungo e articolato dibattito politico e culturale, che è precedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1989, anche se certamente da essa è scaturita una ulteriore motivazione per proseguirlo.

Sbaglierebbe, dunque, chi vedesse a fondamento della nostra discussione il tentativo di far corrispondere il testo, la normativa concernente temi così delicati, alle pronunzie via via succedutesi della Corte costituzionale. Vi è anche questo, ma probabilmente avremmo dovuto proseguire il dibattito alla luce delle attese determinatesi nel paese. Le spinte che l'hanno promosso hanno profonde radici civili, culturali ed etiche, che un legislatore attento e una società avvertita non possono trascurare.

Ecco perché ho trovato opportuni taluni accenti emersi nella discussione, anche se talvolta essi hanno vestito i panni dell'enfasi. Mi riferisco non tanto alle motivazioni di chi riteneva di dover esprimere determinate valutazioni, quanto ad una certa opinione pubblica che per altro dobbiamo tener presente. Infatti, in definitiva anche il provvedimento al nostro esame nel suo insieme costituisce una sorta di indispensabile governo di aspettative, speranze e comportamenti. Quindi, tenendo ferma la direzione di marcia, se si vuole essere legislatori prudenti ma fermi, occorre stare attenti a non aggiungere problema a problema, con espressioni che denotino una realtà forzata in rapporto a quella effettiva.

Ho rilevato opportuni accenti, anche da parte dell'onorevole La Valle, rivolti a prendere le distanze da una tentazione ricorrente: quella di banalizzare lo spessore delle questioni che affrontiamo per ridurle, in uno sforzo di apparente realismo che facilmente degenera in riduttivismo, a mere dimensioni giuridico-amministrative. Ho avvertito tale tentazione in alcuni interventi, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 1: siate più spediti nella forma e nell'individuazione del diritto all'obiezione di coscienza e i problemi saranno maggiormente percepibili e quindi risolubili.

È una tentazione, questa, cui taluno è soggiaciuto e che comporta il rischio di arrivare — come dicevo — a forme inaccettabili di riduttivismo.

Ripensare all'obiezione di coscienza e al servizio militare significa anche preoccupar-

si dei costi che ne conseguono e dei corretti rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla riforma. Ma ciò non deve far perdere di vista il dato di fondo, cioè il significato etico e civile di un più comprensivo concetto di difesa della patria e di un servizio civile improntato a valori di solidarietà.

È invece proprio su questi elementi di fondo che dovremo puntare la nostra attenzione per individuare i correttivi idonei ad impedire che la realtà concreta dell'obiezione si discosti troppo dai valori proclamati, anche per cogliere nella nuova organizzazione del servizio civile l'occasione per una sempre più piena valorizzazione dello stesso servizio militare di leva.

Il legislatore, in materia di obiezione di coscienza, non può non conferire — perché tra l'altro questo è il giudizio della gente — pari dignità e valore al servizio militare, che ha alle spalle una lunga tradizione di difesa della patria, e al servizio civile.

Mi sono sempre rifiutato di credere anche nel corso delle durissime vicende del Golfo — e ho avuto modo di dirlo in pubblica assemblea anche davanti a platee di obiettori — che l'obiettore di coscienza (considerato inoltre che nel nostro paese l'obiezione è uno strumento per arrivare al servizio civile alternativo al servizio militare) sia più amante della pace di quanto non lo siano giovani militari nelle cui mani vi sono strumenti di offesa.

Dico ciò per affermare in maniera breviloquente il mio convincimento, che ritengo sia quello della gente, sulla necessità di un bilanciamento tra i due servizi; quindi di una più aggiornata e comprensiva nozione di difesa della patria e una chiave in più per leggere l'articolo 52 della Costituzione. Certamente non deve trattarsi di uno sbilanciamento a favore dell'obiezione di coscienza.

Anche il nostro osseqiuo alla Corte costituzionale diviene pieno, integrale e non limitato alla pronuncia del 1989, se arricchiamo il discorso così come esso è stato recepito dal testo al nostro esame.

Occorre ricordare — e lo ha fatto egregiamente il relatore — che già nella sentenza n. 113 del 1986 la Corte costituzionale, sottraendo gli obiettori alla categoria degli appartenenti alle forze armate ai fini della sottoponibilità alla giurisdizione dei tribunali militari, aveva motivato il suo pronunciamento sulla base di una nozione di servizio civile inteso quale limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare e come alternativa di natura profondamente diversa.

Dobbiamo anche ricordare che la stessa sentenza ha imposto — come sottolinea un acuto commentatore — un ripensamento del servizio civile in una visione nuova ed autonoma, che lo ricollega al dovere di difesa non attraverso la mediazione del servizio militare («Devi fare il servizio militare; eccepisci, dunque fai quello civile»), bensì in virtù di un diretto aggancio, per altro consono alla pari dignità giuridica e sociale dei due servizi. Oggi molto più di ieri vi sono tutte le condizioni per elaborare un'apposita normativa e per adoperarsi per il servizio civile nazionale; ciò è fuori di dubbio.

Onorevoli colleghi, si tratta di un progetto di legge necessario con riferimento ai temi connessi a questa materia, dibattuti negli ultimi anni, ed alle sentenze della Corte costituzionale. Esso non si pone inoltre — ribadisco un'osservazione dell'onorevole Savino — in alternativa al dibattito relativo al nuovo modello di difesa, ma in stretta interrelazione con quello, che è indispensabile per molte ragioni e, d'altro canto, corrisponde alle stesse indicazioni offerte dalla sentenza n. 470: due servizi realmente bilanciati quanto ad oneri reciproci, al fine di meglio consentire la comparazione univoca e precisa alla quale fa appunto riferimento tale sentenza. Due servizi che, senza richiamare parallelismi inutili e dubbi, tengano conto l'uno dell'altro.

Se le questioni sospensive proposte da alcuni gruppi, poi largamente respinte dall'Assemblea, avevano il significato di non perdere di vista tale nesso, il suggerimento in esse implicito può essere tranquillamente recepito dal Governo, onorevole Gorgoni, anche perché se dovessi fermarmi al pronunciamento delle varie formazioni politiche qui rappresentate (manifestato nel corso della lunga indagine conoscitiva lodevolmente promossa dalla Commissione difesa della Camera), lo riterrei coerente con il

modello misto (volontario e professionale) verso il quale ci stiamo orientando.

Quest'ultima considerazione consente di porre con maggiore precisione il quesito relativo al merito, ossia alla bontà del testo in esame. Una bontà che a mio avviso deve misurarsi sulla base della sua idoneità ad assicurare il bilanciamento e la comparazione univoca e precisa di cui ho parlato poc'anzi. Questo provvedimento è sostanzialmente meritevole di consenso sotto tale profilo. Potrei pertanto rispondere alla domanda anche con una battuta (sebbene le battute non salvino mai fino in fondo l'anima): potrei cioè sottolineare il fatto che il testo in esame è stato criticato sia dagli ultrasostenitori (consentitemi l'espressione) dell'obiezione di coscienza al servizio militare, sia dai fautori dell'opinione opposta. Il che vuol dire che si tratta di un provvedimento che presenta un certo equilibrio, raggiunto nella formulazione normativa.

Vi sono posizioni radicali, in un settore e nell'altro. Ad esempio, talvolta si sente dire che stiamo andando verso un esercito professionale che elimina la leva obbligatoria, e che quindi può esservi il pericolo che la cultura degli obiettori, cresciuta in tutti questi anni, si disperda, quasi che tutto ciò che sta al fondo dell'obiezione di coscienza possa trovare legittimazione giuridica. Dal punto di vista giuridico è così, ma da un punto di vista morale è tutt'altro, a fronte di un obbligo di servizio militare.

Vorrei ora motivare più dettagliatamente le ragioni della sostanziale adesione del Governo, che sulla materia non ha mai assunto iniziative. Siamo di fronte ad un testo unificato della Commissione quale risultato dell'esame congiunto di proposte di legge presentate da più parti. L'adesione del Governo ha riguardato anche coloro che mi hanno preceduto nella carica di ministro della difesa (ricordo il lavoro svolto in particolare dall'onorevole Martinazzoli) e verrà motivata più dettagliatamente nel momento in cui passeremo all'esame dei singoli articoli.

A questo punto voglio rendere omaggio all'impegno dimostrato dalla Commissione, di fronte alla quale il Governo ha sempre giocato una parte di primo piano, rispettando il lavoro dei commissari e intervenendo laddove riteneva di doverlo fare, sulla base anche dell'esperienza acquisita. A proposito del bilanciamento tra i due servizi era chiaro che il Governo, in particolare il ministro della difesa, era il soggetto più adatto per garantirlo a fronte di tentativi di sbilanciamento.

Per quanto riguarda i contenuti specifici del testo al nostro esame mi limiterò ad alcuni brevi esempi per sottolineare a me e a voi quanto sia equilibrato quel bilanciamento tra i due servizi. E allora viene subito in evidenza il complesso delle disposizioni sull'organizzazione del servizio civile e la serietà dell'inquadramento organizzativo. Certo, una cosa è la disposizione normativa, altra cosa è la fattibilità in via amministrativa; ma il vantaggio apportato alla collettività da un servizio civile efficiente può ben giustificare un sacrificio finanziario, che deve pur essere messo in conto (e mi richiamo in particolare alle osservazioni formulate dall'onorevole Gorgoni).

La verità è che con riferimento ai settori di impiego, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b*) della proposta di legge, si riscontra tutta la potenzialità del servizio civile, tanto più se pensiamo alle espresse esclusioni di impieghi burocratico-amministrativi da parte dell'obiettore.

Le ampie attribuzioni demandate al dipartimento del servizio civile (dalla programmazione alla stipula delle convenzioni, dalla promozione e cura dell'addestramento generale alle verifiche e alla predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile), se da un lato impongono di tenere conto con particolare attenzione delle opinioni espresse nel nostro dibattito, dall'altro esprimono la serietà di intenti che ha guidato gli estensori di questo testo.

Un altro elemento che più direttamente riguarda la domanda sul rendimento e la bontà del testo medesimo è costituito dall'insieme delle disposizioni sul rapporto con gli enti convenzionati per quanto si riferisce ai requisiti per la convenzione (articolo 11: e forse sul punto sono possibili ulteriori limature), all'idoneità organizzativa per provvedere all'addestramento speciale degli obiettori, alle caratteristiche dei controlli e delle verifiche esperibili, ai precisati compiti disciplinari nei confronti degli obiettori.

A tale proposito il dibattito è stato sì articolato, ma non esente da qualche forzatura. Per esempio, non vedo come si possa dire che il testo manchi di una previsione circa i controlli. Naturalmente si porrà, qui più che altrove, un problema di attuazione regolamentare, soprattutto amministrativa, ma il tenore della disposizione non lascia spazio a dubbi quanto all'intenzione del legislatore e agli strumenti tecnici disponibili (verifiche a campione, verifiche periodiche, verifiche dirette, verifiche tramite prefettura, in via eccezionale e così via). Il punto è stato colto molto bene, tra gli altri, dall'onorevole Lusetti, che ha posto in luce il salto di qualità che il testo realizza anche in relazione al rapporto con gli enti; un salto di qualità che potremmo definire ispirato a criteri di ragionevole serietà piuttosto che ad una inutile ed indiscriminata serverità.

Anche sul versante del trattamento giuridico degli obiettori le novità sono tante ed importanti; per esempio, l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione, generali e speciali, o la maggiore responsabilizzazione connessa alla possibilità di indicare area vocazionale e settore di impiego. Proprio questa maggiore responsabilizzazione, onorevole Ronchi, è l'ostacolo maggiore nei confronti di proposte tendenti ad ammettere il ricorso all'obiezione di coscienza durante e dopo lo svolgimento del servizio militare.

Un altro elemento che concorre al bilanciamento di cui si è detto e che attiene allo *status* dell'obiettore è l'equiparazione, quanto ai diritti ed anche ai fini previdenziali ed amministrativi, tra obiettori e militari di leva. Sono naturalmente escluse da tale equiparazione le indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari.

La disciplina generale dei diritti e dei doveri degli obiettori è costruita secondo lo schema «disposizioni di principio e disposizioni di dettaglio», al quale andrebbero ricondotte anche le prescrizioni circa quali parti dello statuto dei lavoratori e degli impiegati civili dello Stato siano da ritenere applicabili, ed entro quali limiti. Oltre che in termini di applicabilità diretta, tali testi normativi vengono in rilievo anche come criteri generali cui informare la successiva attività regolamentare. Credo infatti che essi possano giocare come riferimento e come criteri per la nostra attività regolamentare successiva all'approvazione del provvedimento in esame.

Sotto questo aspetto sembra fuori luogo richiamare l'istituto della delegificazione (ne ha parlato l'onorevole Mellini), trattandosi piuttosto di individuare la normativa di principio della quale corredare l'esercizio di un diritto di libertà. Ne consegue lo sforzo di circoscrivere la discrezionalità regolamentare ed amministrativa, aspetto ugualmente presente nel testo in esame, anche per quanto concerne i rapporti con l'applicazione in sede giurisdizionale.

L'onorevole Mellini ha sollevato alcuni problemi a proposito della procedura dinanzi al pretore, che a mio avviso devono essere affrontati con molta serietà. In sede di esame dell'articolato il Governo prenderà una posizione al riguardo; mi riservo di considerare i suddetti problemi con maggiore oculatezza, ma ritengo che non sia il caso di disputare se si tratti di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (questione sollevata dall'onorevole Mellini). L'atteggiamento corretto che il Governo intende assumere consiste nel compiere, quando sarà esaminato l'articolo in materia, un esame più attento al fine di una più approfondita valutazione o di una conferma delle previsioni contenute nel testo licenziato dalla Commissione.

Quelli ai quali ho appena accennato sono gli aspetti del provvedimento in esame che maggiormente consentono di darne una valutazione complessiva di segno positivo e che possono giustificare il passaggio all'esame degli articoli. In tale fase, ferma restando la valutazione positiva sull'insieme dell'articolato, se ne potranno precisare singole parti, senza per altro venir meno all'obiettivo di non protrarre oltre la lacuna normativa esistente nel settore.

Sono convinto, onorevoli colleghi, che il nostro paese (al riguardo è enorme il compito delle forze politiche) abbia bisogno di una cultura della difesa molto più attrezzata, argomentata, sentita e diffusa di quanto oggi possiamo constatare. Di una tale cultura della difesa il testo in esame è un esempio sostanzialmente corretto sotto il profilo del

bilanciamento, quanto al loro valore, del servizio militare e di quello civile.

Occorre una struttura della difesa che consenta di vedere nello strumento militare uno strumento di pace. Dopo tutto, la politica della difesa è la difesa di una politica e la nostra politica si basa sulla pace e sulla garanzia dell'ordine internazionale. Ritengo che essa debba spendere le sue carte nel dare all'Italia l'indirizzo sia di ordine interno sia di ordine internazionale: la politica della difesa è la difesa di questo tipo di politica che per noi, per la tradizione dei governi precedenti e della nostra Repubblica, è una politica di pace *(Applausi).*

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati nel corso della discussione sulle linee generali i seguenti ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli:

La Camera,

considerato che dalla discussione in corso sulle linee generali delle proposte di legge n. 166 e collegate, recanti nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare, è emerso che la materia è strettamente connessa alla riforma del servizio di leva già all'esame della IV Commissione Difesa che discuterà i relativi progetti il 9 maggio 1991;

anche allo scopo di evitare pronunzie parziali della Camera disomogenee rispetto alla grande problematica del nuovo modello di difesa da trasferirsi nella nuova normativa sul servizio militare,

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli del testo unificato dei progetti di legge nn. 166 e collegati.

Pellegatta, Valensise, Baghino, Fini, Parigi, Colucci Gaetano, Tremaglia, Martinat, Berselli.

La Camera,

ritenuto che dalla discussione sulle linee generali delle proposte di legge nn. 166 e collegate è emerso che rimangono insoluti e non sono stati affrontati problemi essenziali, quali il sistema delle norme di carattere penale anche in relazione alla sistematica della legge penale militare e relativa giurisdizione, così come non è risolto il problema relativo alla situazione della seconda, per numero di aderenti, confessione religiosa italiana, quella dei Testimoni di Geova, tra i quali aderenti sono la quasi totalità dei cosidetti «obiettori totali»

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

Mellini.

Dopo la chiusura della discussione sulle linee generali è stato presentato il seguente ulteriore ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli:

La Camera,

considerato che le proposte di legge nn. 166 ed altre recanti norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare sono strettamente collegate alla riforma del servizio di leva sulla quale già si è pronunciato il Senato e che, allo stato attuale, la IV Commissione difesa ha fissato la discussione dei relativi progetti di legge per il 9 maggio 1991, allo scopo di evitare pronunzie parziali o difformi rispetto alla previsione del nuovo modello di difesa

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli del testo unificato dei progetti di legge n. 166 e collegati.

Gorgoni, Bruni Giovanni, Martino.

Quest'ultimo ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, a norma del comma 2 dell'articolo 84 del regolamento, non potrà essere svolto ma sarà comunque posto in votazione, congiuntamente agli altri due.

L'onorevole Pellegatta ha facoltà di illu-

strare il suo ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro della difesa, signor sottosegretario, abbiamo presentato il nostro ordine del giorno di non passaggio agli articoli nella seduta di ieri. In esso si legge testualmente: «considerato che dalla discussione in corso sulle linee generali delle proposte di legge n. 166 e collegate (...) è emerso che la materia è strettamente connessa alla riforma del servizio di leva (...)».

Ho fatto questa premessa perché voglio sottolineare che l'ordine del giorno è stato presentato ieri, ma oggi abbiamo registrato alcune novità nella replica del relatore e soprattutto nella replica del ministro della difesa.

Io ho apprezzato, onorevole Caccia, la sua replica e ho apprezzato anche l'intervento del ministro della difesa, constatando quanto vi stia a cuore questo problema. Vorrei però sgombrare il campo da una considerazione. Il Movimento sociale italiano è contro l'obiezione di coscienza, è contro i falsi obiettori di coscienza; ma cerca di correggere la legge in modo da evitare tale fenomeno. Il relatore ha detto una cosa importante; ha sottolineato infatti che il Movimento sociale italiano ha presentato una proposta a suo giudizio interessante, quella cioé di impiegare gli obiettori di coscienza nella protezione civile, nella Croce rossa italiana, nel corpo dei vigili del fuoco, nel corpo delle guardie forestali ed ecologiche, nel servizio sociale nei paesi del terzo mondo, nelle comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti. Quello del Movimento sociale italiano è un preciso messaggio. A fronte degli attuali 1.650 enti (come ha precisato il ministro Martinazzoli prima ed il ministro Rognoni adesso), noi indichiamo sei organizzazioni nell'ambito delle quali gli obiettori di coscienza possono prestare il servizio civile.

La proposta di non passaggio all'esame degli articoli è legata ad un fatto preciso. Siamo all'8 maggio; domani, 9 maggio, all'ordine del giorno della Commissione difesa vi è la discussione dei provvedimenti sul servizio militare di leva. Vi sono sei o sette proposte di legge abbinate. Il ministro ha detto che si va gradualmente verso un esercito misto, un esercito cioé in cui coesistano i volontari e la leva obbligatoria. Signor ministro Rognoni, lei poc'anzi ha detto che in questa discussione — che io reputo interessante, serena, pacata, con considerazioni valide da parte sua e del relatore — ci si trova di fronte a dei partiti, come quello del Movimento sociale italiano e quello repubblicano, che cercano di combattere questa legge dal loro punto di vista, ma anche al collega Mellini, che la combatte da un diverso punto di vista dicendo: «Per l'amor del Cielo, non facciamo questa legge nuova perché è peggiorativa di quella vecchia, cioé della legge n. 772». A questo punto lei ha fatto un'affermazione importante: ha infatti parlato di equilibrio.

In questo momento, ragionando a voce alta, mi veniva in mente il tempo in cui discutevamo il bilancio della difesa e al suo posto, alla guida del dicastero della difesa, vi era il senatore Spadolini. Allora il Movimento sociale italiano sosteneva che il bilancio era insufficiente, mentre il partito comunista e la sinistra affermavano che era indispensabile diminuire le spese delle forze armate. Spadolini non sapeva cosa fare visto che si trovava di fronte a due opposte richieste in relazione allo stesso bilancio.

Perché chiediamo che non si passi all'esame degli articoli, signor ministro? Sentiremo dopo le argomentazioni del collega Mellini, con il quale ho avuto uno scambio di vedute. La sua richiesta è, a mio modesto avviso, molto importante. Noi comunque chiediamo che non si passi all'esame degli articoli, che si riunisca il Comitato dei nove e che si verifichi se effettivamente i componenti del Comitato e tutte le forze politiche siano disposti — sarà difficile! — ad eliminare i 1.650 enti e ad inserire nella nuova legge i sei punti di riferimento da noi indicati per gli obiettori di coscienza.

Lei ha parlato anche di un'altra questione, quella dell'indagine conoscitiva e del modello di difesa. Abbiamo assistito a varie audizioni e l'indagine è durata nove mesi: è iniziata prima della guerra del Golfo e si è conclusa dopo. Quasi tutte le forze politiche hanno convenuto sull'esigenza di creare un esercito di professionisti volontari. Credo

che lei ricorderà quanto dichiarò il generale Corcione: sottolineò che il nostro paese dispone di un esercito di leva e di reparti che sarebbero potuti benissimo intervenire nel Golfo Persico — la Folgore, la San Marco, il Tuscania, per esempio — ma che non è stato possibile inviare per diverse ragioni. Lo stesso generale concludeva che è meglio non avere un esercito di leva se non lo si può impiegare: i professionisti, il cui compito è prepararsi a questi eventi di polizia internazionale, sarebbero potuti invece intervenire.

Mi sembra di aver chiarito che la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli non è stata formulata per perdere tempo, come ha detto il collega Salvoldi, ma è motivata dalla considerazione che comunque domani ci riuniremo in sede di Commissione difesa. Mi sembra pertanto che rinviare l'esame degli articoli perché si possa decidere su queste proposte non sia una perdita di tempo, ma un contributo alla discussione svolta in aula.

PRESIDENTE. Avverto che sugli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli è stata chiesta dal gruppo repubblicano la votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico. Pertanto da questo momento decorre il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

MAURO MELLINI. Chiedo scusa al ministro per non aver potuto ascoltare compiutamente la sua replica, essendo impegnato in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Analogamente chiedo scusa al relatore.

Tuttavia per quel che ho sentito e per quanto mi è stato riferito, dalle repliche non sono venuti quei chiarimenti che avrebbero potuto superare le questioni poste nell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli di cui sono primo firmatario.

C'è una frase del ministro che, viceversa, ho sentito ed alla quale devo replicare con fermezza. Il ministro non puo venirci a dire che c'è un vuoto legislativo! La legge ha certamente subìto delle modificazioni, ma esse sono esistenti ed operanti. Lei invece ha parlato di vuoto, signor ministro!

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro della difesa*. No, le hanno riferito male!

MAURO MELLINI. Questo è quanto sostenevano i magistrati militari dopo la sentenza relativa all'entità delle pene in relazione al comma 2 dell'articolo 8, ma la Corte costituzionale li ha duramente smentiti, rilevando anzi come quello compiuto da una certa parte della magistratura militare fosse un atto eversivo.

Il Consiglio di Stato ha dato già una definizione dell'atteggiamento che deve tenere l'amministrazione pubblica di fronte alla richiesta di ammissione al servizio. Accettata questa giurisprudenza del Consiglio di Stato, credo che anche l'innovazione del testo legislativo finisca con l'avere un'assai scarsa importanza.

Non possiamo dire, a questo punto che ci troviamo a questioni particolari, tra le quali annoverare ad esempio, il problema relativo ai mezzi di tutela degli esclusi e ai criteri e previsioni specifiche delle ragioni che stanno alla base dell'esclusione (mi riferisco, per esempio, alla misura della carcerazione o eventualmente a quella dell'arresto adottata — anche in casi di omonimia! — per un reato di mafia).

Si è parlato della giurisdizione del pretore in tema di interessi considerati pacificamente legittimi. Tali infatti non sono quelli meno importanti dei diritti soggettivi ma quelli che hanno una diversa qualificazione e posizione rispetto all'attività della pubblica amministrazione.

Non possiamo dire che la questione relativa alla formulazione del reato compiuto dai cosiddetti obiettori totali, con i connessi problemi di giurisdizione sia di poco conto e da affrontare, per esempio, nell'ambito del Comitato dei nove. Altro che Comitato dei nove! Qui si tratta di discutere su un problema dal quale dipende un aspetto essenziale della legge.

Nella legge riveste sempre carattere essenziale, da un punto di vista penale, la delimitazione dei comportamenti leciti o illeciti.

Ed è rispetto a tale delimitazione che assumono minore importanza le determinazioni concernenti interessi e diritti considerati leciti da norme di carattere penale.

Le considerazioni testé fatte dal rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano (indipendentemente dalla loro accettabilità o meno) in ordine alla destinazione degli obiettori di coscienza pongono senz'altro il problema dell'utilizzazione di questi ultimi e del correlato movimento degli interessi. Ci si è invece preoccupati di evidenziare taluni dettagli tralasciando questioni di fondo come, per esempio, quella relativa alla giurisdizione e al sistema di applicabilità o meno della legge penale-militare della quale non sono certamente un sostenitore. Credo che nessuno quanto me si sia, da sempre, battuto per la delimitazione di tale sistema. Il fatto è che ogni volta che si fa una legge dobbiamo scardinare un pezzo dei princìpi generali sui quali si fondano elementi del nostro ordinamento giuridico. Il che mi sembra un modo di affrontare i problemi che non può non portare a quella crisi delle istituzioni a tutti nota. Ma è lì la crisi delle istituzioni!

Ci viene detto che il Parlamento non funziona perché c'è troppa attività legislativa. Occorre — si dice — delegificare! Ma poi si fanno leggi che «legificano» tutto ed impongono un'ulteriore attività legislativa. Tanto — così si dice — ci potremo pensare meglio la prossima volta! Se la vedranno i magistrati! Questi ultimi, poi, molto spesso approfittano del fatto per esercitare funzioni di supplenza.

I problemi relativi all'eccessivo carico legislativo che debbono affrontare le istituzioni non sono dunque di poco conto. Si tratta, al contrario, di questioni fondamentali. Non si può venire qui a dire che è necessaria ed urgente una riforma (ma in questo caso ci troviamo dinanzi ad una riforma della riforma) e subito dopo sostenere che alcuni punti — che sono poi quelli più rilevanti — saranno esaminati dal Comitato dei nove.

Non è questa una soluzione. Di fronte a questioni che hanno travagliato l'intera attività della giurisdizione penale militare, che è stata occupata, in sede di esecuzione delle pene, ad emettere provvedimenti grotteschi per stabilire se un Testimone di Geova fosse divenuto un po' meno Testimone di Geova e se potesse essere ammesso al trattamento di affidamento in prova, nonché se la legge relativa a tale istituto fosse o meno applicabile in relazione al fatto che gli si domandava da quanto tempo era Testimone di Geova e se i genitori lo fossero, non possiamo ritenere di varare una riforma non inserendovi la soluzione di tali problemi e giungendo magari a prevedere il rifiuto di incorporazione, utilizzando oltretutto un linguaggio che non ha nulla a che vedere con la terminologia giuridica e che darà luogo ad altri quindici anni di travaglio interpretativo, tra Corte costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione e chissà quante altre sedi (consideriamo magari anche i pretori, se passeranno certe norme). Si creeranno così i presupposti per qualche altra riforma, in presenza di quelli che chiamerete vuoti legislativi, una volta che talune «esplosioni» dell'applicazione della legge saranno state causate dal modo in cui si procede.

Per questo proponiamo di non passare all'esame degli articoli, sostenendo che la perdita di tempo di cui ci volete far carico dipende invece da voi, non solo per quanto potrà avvenire in sede di esame al Senato, che si accorgerà di aspetti che avremo tralasciato nella fretta, ma perché si tratta di questioni da affrontare sistematicamente. Il problema non è quello di un riesame in sede di Comitato dei nove, ma quello di una impostazione sistematica del provvedimento che non è stata nemmeno presa in considerazione.

Avete sistematicamente ignorato questa esigenza. Bisogna tener presente la complessiva potenziale perdita di tempo del legislatore, ponendola a raffronto non con la possibilità di dire che abbiamo licenziato una legge sull'obiezione di coscienza, ma con la possibilità di affermare che abbiamo affrontato problemi come quello dell'obiezione di coscienza in armonia con altre norme dell'ordinamento, quali, ad esempio, le norme relative alla giurisdizione per materia, e che abbiamo fatto opera di buona legislazione, risparmiando per il futuro nuova attività legislativa e giurisdizionale.

Ebbene, questo non si è verificato e bisogna riflettere sulle questioni poste, che non possono essere liquidate come ho inteso fare dal ministro. Ne parleremo meglio un'altra volta, come diceva il cardinale segretario di Stato in un sonetto di Gioachino Belli: «Evviva, è combinato tutto, ne parleremo mejo un'artra vorta».

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro della difesa*. No, si tratta soltanto di darci appuntamento al momento in cui affronteremo l'esame degli articoli, con discorsi molto più concreti. Ho svolto la mia replica al termine della discussione generale. Non si tratta di rinviare la questione alla calende greche: quando passeremo agli articoli, che rispondono ad una loro logica, prenderemo posizione. Mi sembra di portare rispetto alla correttezza del dibattito e non di mostrare negligenza nei confronti di esso. Lasciamo perdere il cardinale!

MAURO MELLINI. Forse il tener presenti certi interventi di qualche cardinale ci aiuterebbe a capire un po' meglio i veri obiettivi della legge!

MAURO BUBBICO. Il sonetto del Belli lo devi citare tutto!

MAURO MELLINI. Signor ministro, se lasciamo perdere determinati aspetti della legge, perché ne parleremo meglio un'altra volta, senza citare Gioachino Belli, come mi suggeriscono lei ed il collega Bubbico, che evidentemente non gradisce questo riferi mento ai cardinali...

MAURO BUBBICO. Lo volevo più esatto, come Rognoni avrebbe voluto che fosse più concreto il dibattito!

MAURO MELLINI. Sarà mia cura citare per bene quel sonetto!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di evitare dialoghi.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, poiché si invita ad essere d'accordo sul fondamento della legge, desidero rilevare che esso non esiste, perché, non essendo stati affrontati i problemi che ho indicato, non vedo punti essenziali del provvedimento in esame che si differenzino da quanto già intervenuto a modifica delle norme vigenti a seguito degli interventi della Corte costituzionale e degli organi giurisdizionali, la cui giurisprudenza è una realtà ed un modo di delineare e puntualizzare il contenuto della legge.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cicciomessere. Ne ha facol tà.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò a favore dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli presentato dal collega Mellini, non solo per le ragioni che il collega stesso ha esposto, ma per altri motivi.

Signor ministro, onorevole relatore, credo che il testo al nostro esame sia vecchio ed inadeguato rispetto al dibattito che si è sviluppato non soltanto sui diritti di coscienza, ma anche sui problemi della sicurezza. Nel 1972, quando andai in carcere per sollecitare l'approvazione di questa legge, volevo affermare un diritto della persona: il diritto individuale al rifiuto delle armi. Tale diritto è stato riconosciuto parzialmente con la legge n. 772 e con le successive modifiche, ma soprattutto con gli interventi della Corte costituzionale.

Oggi ci troviamo in una situazione diversa, infatti il movimento più maturo degli obiettori di coscienza, il movimento più maturo degli antimilitaristi — non parlo di un certo tipo di pacifisti — richiedono che venga recepito in norme di legge quanto sancito dalla Corte costituzionale nel 1985. La normativa deve cioè recepire e disciplinare i diversi modi attraverso i quali è possibile affermare il dovere e il diritto di difesa della patria, diritto e dovere che non si limita al servizio militare.

Il punto di fondo è proprio questo: tutto il resto, quello che riguarda il servizio civile e tutta la problematica un po' sindacale che riguarda gli obiettori di coscienza — scusa-

temi colleghi — non mi sembra di alto livello. Analogamente, mi sono sempre chiesto e vi chiedi in quest'aula — spero di non turbare in tal modo gli equilibri o le complicità che si sono formati — che cosa abbia a che fare la prestazione del servizio civile in un ente assistenziale, in un ente pubblico, nella *Caritas*, con l'obiezione di coscienza e con l'affermazione del diritto-dovere ad un diverso modo di difendere la patria.

Non lo capisco, come non lo capiscono molti obiettori di coscienza, sia radicali che totali, che non riescono a trovare una connessione tra la loro richiesta di difendere la patria in modo diverso ed il fatto di essere inviati in un istituto a prestare un'attività di assistenza, sicuramente meritoria e necessaria, ma che non ha niente a che vedere con l'obiezione di coscienza.

Tutto ciò lo affermavo già nel 1973, quando fondai la lega degli obiettori di coscienza; lo sostenevo nel 1974, nel 1975 e nel 1976 e su questo punto ruppi con un certo movimento al quale cercai di spiegare, per l'appunto, che il rapporto tra obiezione di coscienza e servizio civile è un altro.

Ebbene, signor ministro, il Senato tempo fa ha compiuto un atto che avrebbe potuto essere l'inizio di un discorso di tal genere. In un testo di legge ha stabilito che il diritto-dovere di difesa della patria poteva esplicarsi attraverso il servizio militare, ma anche in altro modo, come ad esempio mediante il servizio di difesa civile. Era un buon inizio perché l'impostazione era diversa: non si riconosceva, come si fa nonostante tutto con questa legge, una forma di deroga per gli obiettori di coscienza, ma li si inserivano integralmente all'interno di un diverso modello di difesa. Queste sono situazioni che il provvedimento in discussione non è in grado di risolvere. Infatti, come sostiene il collega Mellini, esso da una parte non risolve i problemi di ordine giuridico sollevati dalla Corte costituzionale e, dall'altra, non affronta il problema di fondo.

Signor Presidente, il problema vero è un altro. Non era necessaria, infatti, una nuova legge che riconoscesse il diritto individuale — che viene ampiamente riconosciuto dalla legge n. 772, così come modificata dalle sentenze della Corte costituzionale —, ma si trattava soltanto di affrontare un altro e nuovo discorso: vale a dire di dare una risposta agli interrogativi emersi nella società e di ridefinire il livello di minaccia alla sicurezza. Ritengo che oggi nessuno al mondo possa sostenere che esiste soltanto una minaccia di tipo militare; da ciò sorge la necessità di una ridefinizione del concetto di minaccia e di un diverso approccio ai problemi della sicurezza. Oggi, infatti, rispetto a tali problemi si rendono necessari interventi diversi. Credo che tutte le problematiche affrontate nei mesi scorsi, quella relativa all'intervento delle Nazioni Unite e quella della difesa europea, non c'entrino affatto con l'odierno dibattito. Stiamo, infatti, esaminando soltanto una legge corporativa per aiutare qualche ente assistenziale. Allora, è sufficiente predisporre una norma con la quale si stanziano una serie di fondi a favore di tali enti che sono benemeriti come, ad esempio, la *Caritas* (riconosco loro, infatti, di aver svolto un ruolo essenziale nel nostro paese e al di fuori di esso). Ma, in ogni caso, ciò non ha nulla a che vedere e non ha alcun rapporto con l'obiezione di coscienza. Per queste ragioni dobbiamo espellere l'alto dibattito che si è svolto nella società nei mesi scorsi (si è trattato di un dibattito sviluppatosi in particolare presso il movimento antimilitarista più maturo esistente nel nostro paese e al di fuori di esso) dalla problematica riguardante l'obiezione di coscienza.

Come obiettore di coscienza non voglio, signor Presidente, che una tematica di tal genere venga svilita da una normativa come quella in discussione ed auspico, anzi desidero, che questioni del genere vengano affrontate ad un diverso e più alto livello.

Chiedo pertanto che venga sospesa la discussione del testo di legge in esame affinché tale materia possa essere affrontata in maniera più ampia e convincente, attraverso diversi provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alberini. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBERINI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, onorevole sottosegretario, il gruppo socialista dichiara che voterà

contro l'ordine del giorno presentato dal Movimento sociale italiano-destra nazionale e dall'onorevole Mellini per il non passaggio all'esame degli articoli, ritenendo che il testo unificato delle proposte di legge al nostro esame — la proposta di legge di riforma dell'obiezione di coscienza — abbia raccolto le indicazioni emerse dai numerosi progetti di legge presentati in Parlamento dei quali ben quattro sono a firma di deputati del gruppo socialista (intendo riferirmi alle proposte di legge Amodeo ed altri n. 166, Fincato e Cristoni n. 567, Ferrari Marte ed altri n. 966 e Pietrini ed altri n. 4671, la quale propone l'istituzione del Servizio civile nazionale). Del resto, non poteva essere altrimenti per un partito come il nostro, se solo si pensa che la prima proposta di legge in materia venne presentata e firmata proprio da un socialista, da un democratico, da un riformista e da un cittadino europeo come l'onorevole Umberto Calosso.

Si tratta, a nostro parere, di una riforma necessaria, opportuna ed inderogabile. L'impegno del gruppo socialista sarà pertanto quello di sostenere, coerentemente e concretamente, la riforma dell'obiezione di coscienza per porre fine ad una situazione da tutti denunciata come superata ed insostenibile e che tutti dichiariamo debba essere necessariamente ridisegnata.

L'esigenza di una nuova normativa, che si rende evidente a quasi vent'anni ormai dall'approvazione della cosiddetta legge Marcora — la n. 772 del 1972 —, si è resa ancora più necessaria dopo le sentenze della Corte costituzionale (la prima, la n. 164 del 1985 e, in particolare, le sentenze n. 113 del 1986 e — più recenti — nn. 409 e 470 del 1989) e dopo le decisioni del Consiglio di Stato, specificamente la n. 16 del 1985 che ridefiniva i criteri per l'esame della domanda.

Il tutto ci impone di regolare in modo più equilibrato ed avanzato il diritto di obiezione, così come lo impone la crescita e l'evoluzione della società, del costume, della sensibilità e della coscienza civile. La Commissione difesa della Camera ha svolto una riflessione adeguata ed obiettiva sull'obiezione di coscienza; si è trattato di un lavoro lungo, durato sette anni — come ricordava il relatore —, per dare risposte ad un fenomeno sempre più vasto e diffuso, che necessita di una cornice normativa più aggiornata e coerente con il nostro sistema costituzionale. Dalle 200 domande presentate nel 1973 — anno successivo alla entrata in vigore della legge — siamo passati, come è stato ricordato, alle 5.000 domande del 1977 ed ora siamo al *boom* delle 17 mila domande del 1990.

Ciò perché al fondo della scelta di obiezione, che ha per moltissimi un grande significato morale e civile ed è frutto di un grande ed alto valore etico, vi è anche — dobbiamo dirlo — un indubbio esercizio del diritto, distorto per ragioni di convenienza, di comodità e di opportunismo, ragioni che sono consentite dal mancato adeguamento della legge.

Anche per tale ragione il gruppo socialista vuole una sollecita approvazione della proposta di riforma, che interessa migliaia di giovani nel nostro paese e che ha importanti contenuti. La riforma inquadra infatti l'obiezione di coscienza in una nuova prospettiva e pone le premesse per un servizio civile nazionale la cui istituzione è pure indilazionabile, come la stessa Corte costituzionale ci ha più volte ricordato. Si tratta di un servizio civile che deve essere realmente organizzato come sostitutivo di quello militare, di pari dignità, di pari impegno, di pari durata e di pari gravosità e soprattutto considerato come parte integrante di un sistema di difesa integrato con la difesa militare armata, nel quadro di un nuovo modello di difesa del nostro paese e nel più alto concetto di difesa nazionale.

Già in sede di discussione generale sono stati ricordati diversi elementi innovativi del testo trasmesso dalla Commissione difesa della Camera, che ha svolto un severo lavoro utile ed opportuno e che comunque l'Assemblea potrà integrare ed approfondire. Questi elementi innovativi vanno dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza, come diritto soggettivo del cittadino, all'istituzione del dipartimento, non più militare ma civile, presso la Presidenza del Consiglio preposto ad organizzare e gestire la chiamata e l'impiego degli obiettori; dalla predisposizione di un più severo meccanismo di controllo, alla regolamentazione sulle modalità di assegna-

zione per una più razionale utilizzazione degli obiettori assegnati agli enti convenzionati; dal corso per la formazione e l'addestramento particolare degli obiettori della durata prevista di tre mesi aggiuntivi ai dodici mesi di durata del servizio civile, alla possibilità di compiere il servizio in condizioni di reciprocità in altro paese della Comunità europea.

Il gruppo socialista pertanto auspica la sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame, che è un'ulteriore manifestazione di impegno ideale e concreto a favore dei diritti civili e che dà una risposta alla domanda di revisione della legge n. 772, recependo — oltre alle sollecitazioni delle sentenze della Corte costituzionale e della giustizia amministrativa — anche quella della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e delle risoluzioni del Parlamento europeo. Si tratta di un testo di riforma equilibrato da tempo atteso, maturo nella coscienza civile del paese, punto di approdo di un dibattito politico e culturale che ha radici ideali profonde *(Applausi dei deputati del gruppo del PSI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salvoldi. Ne ha facoltà.

GIANCARLO SALVOLDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nel dibattito generale che si è svolto in questi giorni sulla riforma della legge n. 772 abbiamo sentito le ragioni di chi cerca di far muro contro una nuova legge sull'obiezione di coscienza, in base alle quali propone il non passaggio all'esame degli articoli.

Credo si possa tranquillamente dire che le osservazioni fatte sono riconducibili a due categorie, nessuna delle quali giustifica la sospensione dei lavori.

Un primo gruppo di rilievi è privo di fondamento e vedremo subito perché non va preso in considerazione. Il secondo, invece, solleva questioni reali che possono ragionevolmente essere tradotte in emendamenti ed essere discusse in aula.

Mi piace innanzi tutto sottolineare che uno dei motivi di più grande preoccupazione di quanti non vogliono la legge riguarda il numero crescente di giovani che, una volta portato il servizio civile a pari durata di quello militare, optano per il primo, non più gravato dall'onere punitivo degli otto mesi di maggiore durata. Dietro questo tipo di preoccupazione sta la paura del calo del gettito di leva per l'esercito, come se quest'ultimo non dovesse di per sé ridurre l'eccessivo dimensionamento anche in relazione alla mutata situazione internazionale.

Secondo un'argomentazione esposta ieri, il Parlamento perderebbe oggi tempo ad occuparsi di obiezione di coscienza mentre in Italia dilaga la criminalità. Ebbene, si può tranquillamente dire che l'obiezione di coscienza ed il servizio civile che ad essa consegue hanno come scopo anche quello di entrare nella società, facendo maturare la partecipazione e crescere la responsabilità e, quindi, quello di porre la società in grado di opporsi proprio ai fenomeni degenerativi che giustamente temiamo e condanniamo ed ai quali occorre trovare un rimedio.

Mi sembra di poter dire che il collega Cicciomessere, che vanta il fatto di essere stato uno dei fondatori della LOC, se dovesse presentarsi a discutere — oltre che in Commissione difesa — in un'assemblea di obiettori probabilmente avrebbe notevoli sorprese nel sostenere le proprie posizioni.

Un'altra motivazione che viene opposta è quella secondo cui questo provvedimento sarebbe stato presentato per tutelare gli interessi di alcuni enti privati. Innanzi tutto, credo che non sia possibile ed anzi sia sbagliato, cercare di limitare la libertà di organizzazione della società civile, specialmente quando essa si pone obiettivi di grande interesse, importanza ed attualità. Inoltre, non è vero che non si possa ricondurre il concetto di difesa sociale ed ambientale a quello di difesa della patria: anzi, come è stato anche accennato dal ministro della difesa in rapporto al problema del bilanciamento fra i due servizi, la difesa sociale ed ambientale può essere valorizzata. Dunque, le finalità per cui operano gli enti del settore sono degne ed importanti ed essi devono essere sostenuti.

Quanto l'affermazione che il numero eccessivo di obiettori sarebbe incompatibile

con una politica di risanamento del bilancio dello Stato, è troppo facile osservare che ci troveremmo di fronte ad un semplice trasferimento di oneri da un capitolo all'altro, poiché l'anno di servizio del giovane fa registrare costi tanto nel ramo militare quanto in quello civile. Comunque, è davvero stupefacente sentir parlare di costi relativamente all'obiezione di coscienza, quando la voce che è realmente in grado di giocare un ruolo destabilizzante per il nostro bilancio e per l'economia è quella prevista per l'ammodernamento dei sistemi d'arma, per il quale occorrerebbero — o, almeno, si prevedono — 100 mila miliardi di lire in più nei prossimi dieci anni.

Tutta questa serie di osservazioni non è in grado di sostanziare la richiesta di non procedere all'esame dell'articolato del provvedimento.

Per quanto riguarda la altre questioni sollevate, alcune sono state trattate negli emendamenti presentati anche dal gruppo verde, altre possono trasformarsi in emendamenti se vi sarà la volontà di giocare un ruolo costruttivo, consentendo all'aula di svolgere il proprio lavoro.

Mi riferisco, in particolare, alla necessità di discutere sulla pari durata dei servizi, all'opportunità di non prevedere condizioni ostative ed all'importanza di una soluzione al problema degli obiettori totali, specialmente in relazione ai Testimoni di Geova.

Concludo ricordando che la principale argomentazione addotta è quella in base alla quale in attesa di un progetto di riforma del nostro modello di difesa, non potremmo discutere oggi il problema dell'obiezione di coscienza. Innanzi tutto, non sappiamo quale sarà la decisione finale del Parlamento.

Quand'anche si dovesse giungere alla determinazione di avere un esercizio di soli professionisti, non dobbiamo dimenticare che si potrebbe sempre tornare — come è accaduto in altri paesi — alla leva generalizzata.

Anche in questa ipotesi, pertanto, è assolutamente necessario che ci dotiamo di una legge sull'obiezione di coscienza *(Applausi dei deputati del gruppo verde)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, intervengo brevemente per raccomandare l'approvazione del mio ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge sull'obiezione di coscienza.

Non comprendiamo — lo abbiamo già spiegato in occasione della discussione sulle linee generali — perché si ritenga opportuno discutere e approvare la proposta di legge sull'obiezione di coscienza quando sarebbe meglio attendere i risultati degli studi sul nuovo modello di difesa o quanto meno l'esame del testo unificato concernente la riduzione della durata del servizio di leva, l'aumento delle paghe ai militari di truppa e disposizioni sul servizio civile nazionale e sul reclutamento femminile su basi volontarie, che, come è stato ricordato, domani, 9 maggio, dovrebbe cominciare in Commissione difesa.

Sarebbe anche il caso — e quindi non capiamo perché i socialisti si oppongano all'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli — di attendere il risultato della discussione del progetto di riforma presentato dai socialisti stessi e relativo al servizio civile. Si tratta di materia strettamente connessa all'obiezione di coscienza e al modello nazionale di difesa, quindi anche al servizio militare di leva.

Il nuovo modello di difesa e il servizio civile nazionale, una volta definiti, possono considerarsi come punto di riferimento per l'esame e la soluzione delle problematiche in stretta connessione alla leva relative rispettivamente al reclutamento e all'obiezione di coscienza.

Tra l'altro — e l'abbiamo denunciato in occasione della discussione sulle linee generali — vi è l'esigenza di contemperare l'obiezione di coscienza con gli altri diritti sanciti dalla Costituzione, di trovare cioè equilibri fondamentali su principi di equità. Mi riferisco per esempio a quello dell'eguaglianza tra servizio di leva e civile o viceversa, quindi all'eguaglianza tra i cittadini che adempiono al servizio militare e coloro che chiedono di

essere riconosciuti obiettori di coscienza. Non è accettabile né proponibile o sostenibile l'astruseria secondo la quale si vorrebbe far credere che il peso del servizio civile conseguente all'obiezione di coscienza sia pari a quello del servizio militare di leva.

Ecco perché è necessario che il problema venga affrontato approfonditamente, in un contesto più generale e che sia quindi riferito al nuovo modello di difesa, di servizio civile e di servizio militare di leva.

Per le ragioni indicate i repubblicani invitano l'Assemblea a deliberare il non passaggio all'esame degli articoli del testo in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Valle. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, se gli argomenti addotti da quanti propongono il non passaggio all'esame degli articoli fossero veri, gli interessati avrebbero piuttosto presentato emendamenti al provvedimento in discussione, invece di chiedere il non passaggio all'esame degli articoli. Mi sembra che già questo sia sufficiente a motivare la reiezione dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Ho però chiesto la parola per sottolineare un punto che mi sembra importante: si tratta di acquisire, per così dire, un evento che si è già verificato nel dibattito. Mi pare che si debba prendere atto di un attacco frontale portato alla proposta di legge dalla cultura radicale.

Non voglio discuterne le motivazioni o cercarne le ragioni, che ci porterebbero molto lontano. Voglio solo segnalare il fatto. Mi sembra importante, perché nella discussione tecnica delle proposte avanzate non dimentichiamo di cogliere il significato politico della opposizione nei confronti del provvedimento.

Le argomentazioni tecniche dell'onorevole Mellini non sono che la forma giuridico-parlamentare che questo attacco assume. Alcuni problemi di natura penale da lui sollevati potrebbero essere opportunamente calibrati per meglio corrispondere alle esigenze e ai diritti di tutti, ivi compresi i Testimoni di Geova che forse l'onorevole Mellini vorrebbe mandare al carcere militare, mentre noi vorremmo restassero almeno nell'ambito della giurisdizione civile.

Se l'onorevole Mellini fosse veramente preoccupato di questi problemi, così come noi lo siamo, sceglierebbe — e mi auguro voglia farlo — la via maestra della presentazione di emendamenti e non quella del tentativo di bloccare l'iter della legge.

Ad ogni modo, siamo apertissimi a discutere eventuali miglioramenti del testo in esame, ma un punto deve essere chiarito subito. Mi riferisco alla questione della competenza della magistratura ordinaria o di quella amministrativa in relazione alla qualifica dell'obiezione di coscienza ed al conseguente espletamento del servizio civile.

Bisogna stabilire se l'obiezione di coscienza deve essere intesa come un interesse legittimo o come un diritto, poiché tale distinzione ha un valore di sostanza. Non si tratta, infatti, di una variante tecnica o di un aggiustamente tecnico — come l'onorevole Mellini propone —, ma di un rovesciamento del senso che la legge ha voluto dare e del riconoscimento che ha voluto operare in merito alla natura dell'obiezione di coscienza. Si tratta inveve di un diritto e non di un interesse perché l'amministrazione non ha alcuna discrezionalità...

MAURO MELLINI. Povero Zanolini!

RANIERO LA VALLE. ... nel poter accogliere o respingere le domande di obiezione. L'amministrazione deve solamente verificare l'esistenza o meno delle condizioni oggettive che abilitano all'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza. Perciò un'eventuale reiezione da parte dell'amministrazione della domanda di obiezione di coscienza che non sia giustificata costituirebbe la violazione di un diritto fondamentale del cittadino e dello stesso ordine giuridico e non semplicemente la violazione di un interesse.

Pertanto ritengo che su tale punto si debba tenere ben ferma la posizione espressa dal testo in esame che rappresenta un punto di approdo — come ha detto il ministro —, nella considerazione dell'obiezione di co-

scienza come un diritto la cui negazione abilita al ricorso alla giustizia ordinaria.

Mi auguro che il Governo — non vorrei male interpretare l'accenno fatto dal ministro Rognoni — resti ben fermo su questo punto che è fortemente espressivo di tutto il significato del testo del provvimento all'ordine del giorno che lo stesso Governo ha riconosciuto essere equilibrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nappi. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO NAPPI. Signor Presidente, voteremo contro l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli e riteniamo che occorra introdurre un elemento di chiarezza, di trasparenza e di comprensibilità per i cittadini.

La nostra discussione non verte sulle modalità di predisposizione del provvedimento di riforma della legge n. 772, cioé quanto si afferma da diverse parti nel motivare la richiesta di non passaggio agli articoli; non è questa la sostanza della questione. Infatti, nel merito della legge possono esservi — come vi sono — le posizioni più diverse. Noi abbiamo espresso una valutazione complessivamente positiva pur se non pienamente soddisfacente nei confronti di un provvedimento che è giunto all'esame dell'Assemblea dopo anni di discussioni, di confronto e di lavoro.

Riteniamo che occorra aprire una discussione di merito rispetto al problema della parificazione della durata tra servizio civile e servizio di leva. Occorre inoltre confrontarsi in merito alle condizioni ostative a far valere il diritto .

Ma questo è proprio il terreno del confronto di merito, cioé della discussione e del voto sugli articoli e sugli emendamenti presentati, che si vorrebbe invece inibire.

Diciamo allora come stanno le cose veramente, e mi rivolgo soprattutto agli amici repubblicani. In realtà, non si vuole una riforma che riconosca un diritto fondamentale, ribadito, tra l'altro, da ripetute sentenze della Corte costituzionale e corrispondente a sentimenti ed esigenze diffusi nel paese.

Per tale motivo, desiderando una vera riforma nei tempi più rapidi possibili, non solo voteremo contro gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, ma invitiamo anche tutti i colleghi a votare nello stesso modo *(Applausi dei deputati della componente di rifondazione comunista del gruppo misto).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli Pellegatta ed altri, Mellini, Gorgoni ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione.

Presenti	367
Votanti	366
Astenuti	1
Maggioranza	184
Hanno votato *sì*	27
Hanno votato *no*	339

(La Camera respinge)

Si riprende la discussione.

GIOVANNI PELLEGATTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor Presidente, colleghi, vorrei ricordare che l'Assemblea è stata impegnata lunedì pomeriggio, martedì mattina, martedì sera e questa mattina nella discussione del provvedimento concernente l'obiezione di coscienza: sono state discusse e votate le questioni sospensive, si è conclusa la discussione sulle linee generali

ed abbiamo poc'anzi votato gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

L'ordine del giorno della seduta odierna prevede, al punto 2, la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, recante disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione.

Il punto 3 prevede invece il seguito della discussione del disegno di legge di conversione recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Propongo di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito sulle proposte di legge concernenti l'obiezione di coscienza e di passare alla discussione dei punti 2 e 3 dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Mi rivolgo in particolare ai colleghi del gruppo verde, che nelle ultime settimane sono intervenuti in merito al caos creatosi alle dogane. Ricordo che il disegno di legge di conversione n. 5578 è volto a fare intervenire la Guardia di finanza in sostituzione dei doganieri in sciopero, per evitare in futuro quanto è già successo, in particolare la morte di numerosi animali.

Quanto al problema della criminalità organizzata, esso è sotto gli occhi di tutti; il ministro Scotti si è ieri recato a Bologna e poi in Calabria per i recenti, gravissimi avvenimenti. Chi ha letto l'allegato ai resoconti della seduta di ieri ha potuto avere contezza delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate sui gravi fatti registrati in Calabria ed a Bologna.

Ebbene, mentre la proposta di legge sull'obiezione di coscienza — come ricordava il relatore — è pervenuta all'esame dell'Assemblea dopo sette anni di discussione in Commissione — e pertanto cinque giorni in più non possono cambiare più di tanto la situazione — al contrario, il decreto-legge recante disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione decade il 28 maggio e quello sulla lotta alla criminalità organizzata decade il 13 maggio.

Ricordo che ieri l'onorevole Gorgoni, a proposito del problema della criminalità organizzata, ha pronunciato un bellissimo intervento. Per mia parte, invito i colleghi a votare a favore della proposta di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge sull'obiezione di coscienza per passare ai successivi punti iscritti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Pellegatta di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito e di passare immediatamente ai punti successivi dell'ordine del giorno, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, nella Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi ieri è stato deciso di passare ad una data ora della mattinata all'esame dei decreti-legge sulla Guardia di finanza e sulla criminalità organizzata, iscritti all'ordine del giorno. Ritengo pertanto, signor Presidente, che lei dovrebbe dichiarare improponibile la richiesta avanzata dall'onorevole Pellegatta, poiché esiste già l'intesa in tal senso definita tra tutti i gruppi. Quando la Presidenza verificherà la scadenza del termine concordato, si passerà automaticamente all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, lei sa benissimo che nella Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri non si è giunti a determinazioni unanimi.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, mi richiamo proprio alle considera-

zioni testé svolte dall'onorevole Gitti, per evidenziare che in Conferenza dei presidenti di gruppo era stato previsto che il seguito della discussione della proposta di legge sull'obiezione di coscienza si protraesse fino ad una certa ora della mattinata, per poi passare al punto 2 dell'ordine del giorno. Era stato detto esplicitamente che alle ore 11 si sarebbe sospesa la discussione sulle proposte di legge in materia di obiezione di coscienza.

Le ore 11 sono già scoccate e pertanto credo che la Presidenza possa decidere di passare al successivo punto all'ordine del giorno senza procedere ad una votazione in tal senso; qualora la Presidenza fosse di diverso avviso, il gruppo repubblicano voterebbe a favore della proposta avanzata dai colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Pellegatta di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito.

(È respinta).

Do pertanto lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo unificato dalla Commissione delle proposte di legge nn. 166-436-567-966-1203-1878-1946-2655-A:

Parere favorevole

a condizione che l'articolo 20 sia così riformulato:

«1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. La dotazione del Fondo è determinata in lire13,89 miliardi per il 1991 ed in lire 58 miliardi a decorrere dal 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi nel 1991 ed a lire 58 miliardi negli anni 1992 e 1993, si provvede quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto. ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge sull'obiezione di coscienza» e quanto a lire 8,89 miliardi nel 1991 ed a lire 53 miliardi negli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

Passiamo all'esame degli articoli delle proposte di legge, nel testo unificato della Commissione.

Passiamo all'articolo 1:

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria e ordinato ai fini enunciati nei «Princìpi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: non accettano l'arruolamento delle Forze armate, possono adempiere agli obblighi di leva *con le seguenti:* sono contrari, per motivi religiosi o filosofici o morali, all'arruolamento nelle Forze armate, possono essere ammessi a soddisfare agli obblighi di leva.

1. 1.

Gorgoni, Del Pennino, De Carolis. Grillo Salvatore. Dutto.

Al comma 1, primo periodo, spostituire le parole: l'arruolamento *con le seguenti:* di prestare servizio.

1. 2.

Capecchi, Gasparotto, Mannino Antonino.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. I cittadini che abbiano effettuato il servizio di leva nel servizio militare o che siano stati congedati con varia motivazione e che abbiano successivamente maturato l'avversione, per obbedienza a imprescindibili motivi di coscienza, all'uso personale delle armi, possono presentare domanda di obiezione di coscienza.

2. Una volta riconosciuta la domanda tali cittadini devono essere ritenuti a tutti gli effetti obiettori di coscienza. In caso di richiamo infatti si applicano le norme previste dall'articolo 13 della presente legge.

3. I motivi di coscienza addotti nella domanda di cui al comma 1 devono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai cittadini che stanno effettuando il servizio militare.

1. 01.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani, Ferrandi, Nappi, Fagni.

Avverto che, per consentire un esame unitario degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi concernenti la medesima materia, l'articolo aggiuntivo Russo Spena 1.01 sarà esaminato con l'articolo 4.

Passiamo quindi alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, intendo illustrare le ragioni per le quali i deputati del gruppo repubblicano invitano l'Assemblea a considerare con la massima attenzione l'articolo 1 del provvedimento in esame.

Si tratta di una norma fondamentale, che è alla base di tutto il provvedimento e che ne può compromettere la stessa approvazione. Ai fini di un puntuale e costruttivo esame critico del testo, ritengo quindi che sia necessario soffermarsi in modo particolare su tale articolo. Esso, modificando la precedente legge n. 772 sull'obiezione di coscienza, prevede quest'ultima non più come un beneficio o una concessione dello Stato, ma come un diritto del cittadino, che potrebbe assolvere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, indipendentemente dalle previsioni dell'articolo 52 della Costituzione.

Siamo di fronte ad una modifica radicale della filosofia che fino ad oggi è stata alla base dell'obiezione di coscienza. Affermare che il cittadino ha il diritto di optare per l'una o l'altra soluzione significa che viene meno l'obbligo di prestare il servizio militare, un obbligo specificamente previsto dal suddetto articolo della Costituzione. Nel caso di specie, quindi, non si tratterebbe di modificare la vecchia legge in materia di obiezione di coscienza, bensì l'articolo 52 della Costituzione, secondo il quale il servizio militare di leva viene regolamentato da legge ordinaria. Ciò significa che esso è obbligatorio e che per il cittadino la difesa della patria, quindi lo svolgimento del servizio militare di leva, è un dovere primario; non prestarlo deve dunque rappresentare una eccezione, una concessione che va senz'altro riconosciuta. Il diritto a richiedere l'obiezione di coscienza deve essere riconosciuto, ma deve trattarsi di una concessione da parte dello Stato.

Se noi (come facciamo con la legge in esame; e questo è l'elemento grave contenuto nel testo e in particolare nell'articolo 1)

poniamo l'obiezione di coscienza sullo stesso piano del servizio militare di leva, il cittadino può indifferentemente scegliere l'una o l'altra soluzione. Mi chiedo, onorevoli colleghi, che senso abbia tutto questo. Quale cittadino sceglierebbe più di prestare il servizio militare avendo la possibilità di svolgere un servizio civile a casa propria, potendo scegliere l'area, l'istituto o l'ente, e addirittura il paese in cui adempiere a tale obbligo? Nessuno sceglierà più il servizio militare di leva! Avremo un esercito di obiettori di coscienza e, di fatto, smantelleremo la nostra difesa prima ancora di aver prefigurato un nuovo modello di difesa.

Oggi tutte le forze politiche sostengono l'esigenza di modificare il modello di difesa o di predisporne uno nuovo; e quasi tutte riconoscono la necessità di trasformare l'attuale servizio di leva o l'attuale difesa, basata soprattutto su di esso, in un esercito professionale, cioè di volontari.

Che senso ha allora discutere oggi di obiezione di coscienza, allorquando si ha la volontà di marciare verso un esercito di volontari, verso un esercito professionale? Se noi arriveremo a prefigurare o a realizzare un esercito di volontari verrà meno la ragione stessa dell'obiezione di coscienza.

Tra l'altro, non è che oggi come oggi non vi sia la possibilità per l'obiettore di coscienza di essere ammesso al servizio civile. Ciò è pienamente possibile.

Una cosa di cui occorre poi tener conto è che la legge al nostro esame non prevede alcuno sbarramento per coloro che chiedono di essere riconosciuti obiettori di coscienza. È sufficiente presentare un'apposita domanda, esibire la documentazione richiesta, spiegare che si è obiettori di coscienza e la ragione per cui lo si è. Non esiste nessun apparato, nessun organismo, nessun ente che possa andare a sindacare le ragioni per le quali il cittadino si dichiara obiettore di coscienza. Ciò significa che potenzialmente il 100 per cento dei giovani chiamati alla leva in futuro potranno chiedere di essere ammessi al servizio civile in quanto obiettori di coscienza, senza che vi sia da parte dello Stato italiano, del Governo, delle nostre leggi nessun meccanismo di selezione e di sbarramento delle richieste. Di fatto le uniche preclusioni previste per l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza sono quelle indicate dall'articolo 2 del provvedimento in esame. Per poter esercitare tale diritto non bisogna essere in possesso di licenze o autorizzazioni relative alle armi, non bisogna aver commesso o essere stati in carcere per reati di violenza e così via. Al di là di queste previsioni, tutti i giovani possono presentare domanda per essere riconosciuti obiettori di coscienza. A quel punto lo Stato deve solo esaminare le prove documentali, verificare che le domande siano state presentate secondo le procedure previste dalla legge e, in caso tutto sia regolare, accogliere le richieste.

Se a voi tutto ciò appare razionale, votate pure a favore dell'articolo 1 così come è stato predisposto dalla Commissione. Se invece, come ritengo io, questo articolo non è assolutamente razionale, è necessario modificarlo. E in tal senso noi abbiamo presentato un emendamento che tende appunto a modificare la dizione proposta dalla Commissione. Secondo quest'ultima, come è noto, «i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle forze armate, possono adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile». Secondo questa previsione, dunque, chiunque, comunque ideologicamente camuffando il rifiuto di arruolarsi nelle forze armate, può essere ammesso al servizio civile in quanto obiettore di coscienza.

Noi sosteniamo che è necessario modificare tale articolo rifacendosi al vecchio testo della legge n. 772. A nostro avviso si deve prevedere che i cittadini possono essere ammessi a soddisfare gli obblighi di leva in maniera diversa, cioè prestando servizio civile. Ma è necessario prevedere la possibilità per lo Stato di sindacare il merito delle ragioni che spingono all'obiezione di coscienza, di verificare cioè l'effettiva coerenza di coloro che chiedono di essere riconosciuti obiettori. Non possiamo *sic et*

simpliciter, sulla base di una semplice domanda corredata di tutti i documenti previsti dalla legge, concedere a qualunque cittadino ne faccia richiesta di essere ammesso al servizio civile per obiezione di coscienza, soprattutto quando il servizio civile potrà essere svolto nelle forme previste dalla legge al nostro esame. Gli obiettori si troveranno infatti a svolgere il loro servizio in condizioni assolutamente di favore rispetto ai giovani che invece, interpretando lo spirito della Costituzione e volendo essere in linea con le norme costituzionali, presteranno il servizio militare di leva.

Per queste ragioni vorrei che la Camera riflettesse a fondo su tale problema. Non è una questione di poco conto. Le scelte suggerite dalla Commissione ci allontanerebbero decisamente tra l'altro dall'Europa e dall'occidente, perché sono incompatibili con la prefigurazione di un modello di difesa nuovo. Si tratta di decisioni che sono essenziali per la stessa sorte della nostra Repubblica e che possono minare alla base le fondamenta di un sistema di difesa che uno Stato come il nostro deve avere: non la difesa per fare la guerra, ma la difesa per tutelare la pace, così come il ministro Rognoni ha detto, una difesa per tutelare la pace interna ed esterna, e quindi anche l'ordine internazionale.

Se noi vogliamo arrivare a ciò e vogliamo che questo avvenga per la dignità del nostro paese, per l'adesione che abbiamo dato all'Europa, per quel patto che ci vincola alle altre nazioni occidentali (la NATO), non possiamo accettare la formulazione recata dall'articolo 1 del provvedimento *(Applausi dei deputati del gruppo repubblicano).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Martini. Ne ha facoltà.

MARIA ELETTA MARTINI. Intervengo su questo articolo che modifica il testo della legge in vigore perché, come è stato detto, esso è veramente importante ai fini dell'intero testo legislativo che abbiamo di fronte.

Ho condiviso la formula attualmente in vigore: sono stata tra i proponenti nel 1964 e nel 1970. Credo tuttavia che si debba prendere atto non solo del fatto che da quegli anni ad oggi è passato del tempo, ma anche che l'evoluzione culturale del nostro paese sul tema, in questi venti anni di applicazione della normativa, si è sviluppata nel senso previsto dalla proposta attuale.

Si è trattato di una evoluzione della mentalità che, in fondo, è stata sostenuta da ben quattro sentenze della Corte costituzionale. Chi si oppone al testo della Commissione, invocandone l'incostituzionalità, dovrebbe leggere attentamente quelle quattro sentenze, le quali affermano che l'obiezione di coscienza comporta la possibilita di venir ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, uno civile sostitutivo, senza che ciò costituisca una deroga al dovere di difesa della patria, in quanto tale obbligo è suscettibile di adempimento anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Questo è il concetto espresso dalla Corte costituzionale, addirittura nel 1985.

Credo che l'evoluzione della mentalità e del costume, che ha portato a considerare il servizio al proprio paese non esclusivamente come servizio armato, non sia solo di carattere culturale. In questi giorni si parla di una modifica del servizio di leva e addirittura — non voglio entrare nell'argomento — di un servizio volontario: mi domando come tale proposta si armonizzi con la previsione tassativa di un servizio armato al proprio paese. Mi chiedo, appunto, come potrebbe risolversi una tale questione, che pure ha rilievi costituzionali.

Il problema, invece, è un altro ed io voglio affrontarlo da un diverso punto di vista. Desidero sapere perché, quando si parla di pari opportunità per uomini e donne, si pensa che si debba passare di necessità attraverso il servizio armato e non si valuta la possibilità — esiste una nostra proposta di legge costituzionale in materia — di un servizio civile per le donne: le donne come gli uomini, responsabili e tenute a prestare un servizio al paese.

Il fatto che alcune donne lo prestino liberamente, al di fuori delle norme e spesso anche pagando di persona, ci dovrebbe suggerire, anche in nome della parità, un discorso che una buona volta avvalori il criterio della libertà di opinione nel porre sullo

stesso piano il servizio militare e un diverso tipo di servizio, purché a vantaggio del paese. Del resto, tale punto è dimostrato anche dall'esperienza e riafferrato da una sentenza della Corte costituzionale. La questione riguardante il servizio civile sostitutivo dovrà essere esaminata all'interno della Presidenza del Consiglio. Se tale servizio dovesse essere considerato solo come alternativo al servizio militare, allora non si capirebbe la Corte abbia già espresso un giudizio negativo per gli eventuali trasgressori.

Mi pare che precedenti del genere siano importanti sia sotto l'aspetto costituzionale sia perché nello stesso tempo recepiscono un'opinione ormai diffusa nel nostro paese.

In secondo luogo, l'obiettivo non è quello di favorire i falsi obiettori o di valutare con leggerezza un simile problema. L'articolo 2, infatti, stabilisce rigorosi criteri in ordine ai casi in cui il diritto di obiezione di coscienza non è esercitabile (ad esempio, da parte di coloro che si sono resi responsabili di precisi reati).

Sono proprio i limiti suggeriti dall'esperienza e sancìti dall'articolo 2 che conferiscono un carattere di validità alla normativa in oggetto. Sulla opzionalita tra un servizio militare ed un servizio civile (purché a vantaggio del paese) mi pare che la Corte costituzionale si sia esaurientemente espressa. Del resto la stessa opinione pubblica avverte l'importanza di una chiara normativa in materia. Da qui la necessità di varare tale normativa dopo un'attenta riflessione ed un attento dibattito anche culturale sia sul servizio militare sia sul servizio civile *(Applausi dei deputati del gruppo della DC).*

PRESIDENTE. Avverto che, conformemente alle decisioni assunte ieri dal Presidente della Camera in base agli orientamenti prevalenti della Conferenza dei presidenti di gruppo, si passerà ai punti successivi dell'ordine del giorno subito dopo che saranno stati esauriti gli interventi sull'articolo 1.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Dutto. Ne ha facoltà.

MAURO DUTTO. Signor Presidente, sulla base delle sue dichiarazioni sull'ordine dei lavori della Camera, rinuncio al mio intervento sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Martino. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, come il collega Dutto, rinuncio anch'io ad intervenire sull'articolo 1, per l'esigenza di rispettare quanto deciso dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Poggiolini. Ne ha facoltà.

DANILO POGGIOLINI. Rinuncio anch'io al mio intervento sull'articolo 1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati, rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

Annunzio della convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che mercoledì 22 maggio alle ore 10, il Parlamento è convocato in seduta comune con il seguente ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Sull'ordine dei lavori.

ANTONIO BELLOCCHIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, intervengo nella mia qualità di relatore sul disegno di legge n. 5578, di cui al punto 2 dell'ordine del giorno. Data la delicatezza della materia, riterrei opportuno attendere che sia presente il ministro delle finanze. A tal fine chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, ritengo di poter accedere alla sua richiesta.

Sospendo pertanto brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 12.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevole colleghi, desidero scusarmi per il ritardo, ma purtroppo si è conclusa solo qualche minuto fa al Senato, la trattazione del decreto recante modifiche della legge n. 516.

Signor Presidente, vorrei per altro chiedere che, per consentire al Governo di valutare l'orientamento assunto dalla Commissione finanze sul disegno di legge n. 5578, la discussione di tale provvedimento venga rinviato alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo di poter accedere alle richieste.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Ricordo che nella seduta del 24 aprile scorso sono proseguite le votazioni sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Avverto che è stato presentato il seguente ulteriore emendamento riferito all'articolo 16 del decreto-legge:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

16. 7.

La Commissione.

Chiedo al relatore se intenda aggiungere qualcosa.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 16.7, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su tale emendamento?

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 16.7 della Commissione. Vorrei aggiungere che evidentemente la disposizione sulle nuove sezioni della Corte dei conti in Campania, Puglia e Calabria resterà in vigore fino a quando sarà approvata la nuova normativa che istituisce sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in tutte le regioni. Non credo dunque che sia il caso di prevedere esplicitamente che la disposizione avrà efficacia fino all'entrata in vigore di quella normativa;

pertanto la Commissione ha fatto bene a non esplicitare tale concetto nel suo emendamento perché non sarebbe stato tecnicamente corretto né opportuno. Ad ogni modo il significato dell'emendamento 16.7 della Commissione è pacifico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gorgoni 16.1, Russo Franco 16.5 e Mellini 16.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, onorevole colleghi, i deputati del gruppo repubblicano avevano presentato due emendamenti: l'emendamento 16.1, di cui sono primo firmatario, chiede la soppressione dell'articolo 16 mentre l'emendamento 16.2 di cui sono primo firmatario richiama la legge per il decentramento e l'istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in tutte le regioni d'Italia.

Avevamo poi presentato l'articolo aggiuntivo 16.01 (di cui sono primo firmatario), con il quale si dava delega al Governo affinché procedesse, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. In altri termini, i deputati del gruppo repubblicano nel momento stesso in cui (e prima ancora che il decreto in discussione venisse reiterato) era stato presentato l'emendamento del collega Mastrantuono, si erano resi conto che sembrava illogica una norma che prevedesse un trattamento particolare, rispetto alle altre regioni, per la Campania, la Puglia e la Calabria.

Successivamente, la Commissione affari costituzionali — cui era stato assegnato in sede legislativa — ha approvato il provvedimento che istituiva le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti decentrate in tutto il paese, escludendo naturalmente quelle tre regioni incluse nel decreto-legge oggi in discussione. Sottolineo che quest'ultimo provvedimento, riguardante la Campania, La Puglia e la Calabria, ha previsto delle competenze completamente diverse per le sezioni da quelle fissate dalla legge generale approvata dalla I Commissione (Affari costituzionali). Per tali ragioni, ci troviamo oggi di fronte ad un vero e proprio "papocchio" a cui si sta cercando di porre rimedio con la presentazione di un emendamento da parte della Commissione. È evidente che tutto ciò non risolve assolutamente il problema. Infatti, oggi ci troviamo nella situazione in cui quelle tre regioni vedranno regolamentate le rispettive sezioni giurisdizionali della Corte dei conti attraverso un decreto-legge (ricordo che il nostro gruppo aveva eccepito il fatto che deternate materie venissero trattate con un decreto-legge), mentre tutte le sezioni delle restanti regioni saranno disciplinate da un'altra legge.

Per superare tale difficoltà, avevamo proposto la soppressione dell'articolo 16 del testo. Se ciò avvenisse, sarebbe sufficiente approvare il nostro emendamento 16.2, che include nel provvedimento oggi in discussione il testo in parte già approvato dalla Commissione affari costituzionali. Così facendo, si potrà garantire una trattazione omogenea della materia ricorrendo ad un solo provvedimento. Questa potrebbe rappresentare una prima soluzione.

In ogni caso, ascolteremo con attenzione il prosieguo del dibattito e le posizioni che assumeranno i vari gruppi per decidere se aderire o meno all'emendamento presentato dalla Commissione visto che il risultato — anche se raggiunto in maniera contorta e attraverso una sanatoria — che si vorrebbe raggiungere è quello che i deputati del gruppo repubblicano avevano indicato sin dal primo momento: vale a dire che tutta la materia venga trattata attraverso un unico provvedimento riguardante tutte le regioni.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo soltanto per un chiarimento visto che l'onorevole Gorgoni ha impropriamente parlato di un «papocchio». Non mi pare che tale valutazione sia corretta.

Il decreto-legge *de quo* ha istituito tre sezioni distaccate della Corte dei conti con competenze limitate in tre regioni perché il Governo ha ritenuto opportuno — come

pure la maggioranza della Commissione — far ciò in regioni ad alta densità mafiosa.

Nello stesso tempo, giaceva presso la I Commissione (affari costituzionali) un disegno di legge con il quale si istituivano in tutto il territorio della Repubblica sezioni decentrate della Corte dei conti. Pertanto, mi pare che il decreto-legge risulti conseguenziale a quello che è il disegno generale del Governo.

Nel momento in cui la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha già approvato in sede legislativa il detto disegno di legge, ci troviamo di fronte ad una discrasia per quel che riguarda quanto previsto da quest'ultimo in relazione a tutte le regioni, tranne quelle di cui abbiamo parlato, preso invece in considerazione dal decreto-legge. Infatti, la competenza delle sezioni decentrate regionali della Corte dei conti, secondo quanto previsto dal disegno di legge, è generale, mentre il decreto-legge in esame fa riferimento ad una competenza limitata.

Mi pare opportuno quindi che la Commissione corregga tale discrasia mediante l'emendamento 16.7 da essa presentato, il quale estende anche a quelle tre regioni cosiddette a rischio la competenza della Corte dei conti prevista dal disegno di legge approvato dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera. Pertanto, ritengo che l'orientamento della Commissione sia conseguente al provvedimento del Governo e che allo stesso tempo esso adegui il decreto-legge alle previsioni relative alle sezioni distaccate sull'intero territorio della Repubblica contenute nel disegno di legge.

Non si tratta quindi di un «papocchio» ma di una previsione introdotta dalla Commissione a stragrande maggioranza, conseguenziale a quanto già stabilito e sulla quale il Governo — ne prendo atto — ha già espresso parere favorevole. Ho voluto chiarire tutto ciò affinché i colleghi lo tengano presente nel valutare l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non si tratterà di un «papocchio» ma certo la situazione non è chiara.

Aver utilizzato un decreto-legge, anche se in sede di conversione dovesse portare ad un adattamento rispetto alle norme approvate dal Senato in tema di decentramento della Corte dei conti in tutte le regioni, avrà sicuramente delle conseguenze.

In questo momento mi sorge un dubbio che vorrei qualcuno mi chiarisse. Si istituisce un nuovo organismo giudiziario cui è devoluta la competenza precedentemente affidata ad un organo diverso, quello centrale... È un po' difficile che il collega Alagna, al quale — insieme al Governo — spetterebbe di fornire questo chiarimento, possa farlo addirittura intuendo quello che potrebbe essere il mio interrogativo, dal momento che non sta ascoltando!

Che cosa è successo — dicevo — per i giudizi in corso? Ho inteso dire da qualcuno che alcuni interessantissimi giudizi in corso saranno paralizzati in seguito a questo decreto-legge perché non si è provveduto con norme specifiche a regolare il trasferimento ai nuovi organi giurisdizionali delle relative competenze. Si tratta di questioni che, data la natura specifica dei giudizi di responsabilità contabile, possono portare a conseguenze molto delicate e discutibili, destinate cioè a trascinarsi per lungo tempo.

Il provvedimento in esame è diretto a combattere la criminalità organizzata; qualcuno però mi dovrebbe spiegare perché non sarebbe più opportuno parlare anche di corruzione amministrativa. Quando ci si riferisce alla criminalità organizzata si intende parlare di quella mafiosa ma non della criminalità organizzata amministrativa, che non è quella delle «coppole storte» ma quella dei colletti bianchi, e che ha un fatturato enormemente maggiore rispetto a quello della mafia, il che nel nostro paese è tutto dire.

Se, per avventura, questo mio dubbio non fosse frutto di ingenuità, di cavillo, di scarsa informazione o di disattenzione — e spero che mi sarà dimostrato che così sia —, potremmo anche pensare che questo provvedimento abbia avuto un effetto assolutamente contrario. Dobbiamo aver presente cosa significa la criminalità organizzata quando si parla di responsabilità contabile da parte dei pubblici amministratori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, colleghi, credo che la normativa in materia di «regionalizzazione» della Corte dei conti risponda ad un principio generale di regionalizzazione della spesa. Essa si inserisce logicamente in un provvedimento contro la criminalità organizzata, specialmente se pensiamo che gli interventi di controllo da parte della Corte dei conti sono i più efficaci, perché incidono maggiormente della stessa azione del giudice penale, potendo affrontare l'analisi del merito della spesa.

Rispetto ad una situazione legislativa che vede un provvedimento in materia di regionalizzazione delle sezioni (tranne quelle indicate nel decreto) licenziato dalla I Commissione (Affari costituzionali) in sede legislativa, il relatore, a nome della Commissione, ha posto giustamente l'esigenza dell'armonizzazione delle competenze, in modo che, con l'approvazione definitiva di quel testo da parte del Senato, non si abbia, da un lato, un provvedimento generale sulle competenze della Corte dei conti e, dall'altro, un decreto (che, fra l'altro, ha già valore di legge) disciplinante una parte limitata della materia.

Quindi, ritengo sia giusta ed opportuna l'estensione prospettata dall'emendamento 16.7 della Commissione. A questo punto, rinnovo all'onorevole Gorgoni, che mi pare non sia pregiudizialmente contrario, l'invito al ritiro dei suoi emendamenti.

Per quanto concerne la questione sollevata dall'onorevole Mellini sui giudizi in corso, in materia esistono i princìpi generali. Certo, essi sono contenuti nella legge ed avremmo fatto bene ad introdurli anche nel decreto-legge; tuttavia, il principio generale contenuto nel progetto di legge all'esame della Camera che disciplina in via transitoria la materia può e deve valere come principio di carattere generale anche in relazione ai giudizi in corso. Ecco perché, signor Presidente, insistiamo nel dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento 16.7 della Commissione e nell'invitare l'onorevole Gorgoni a ritirare i suoi emendamenti in materia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, apprezziamo l'elaborazione realizzata dalla Commissione con l'emendamento 16.7, anche se va sottolineato lo sforzo da parte del Parlamento, richiamato in aula dal presidente della I Commissione (Affari costituzionali), Labriola, in rapporto alla nuova disciplina sulle sezioni giurisdizionali distaccate a livello regionale della Corte dei conti. Ancora una volta, quindi, con questo decreto-legge si utilizza una procedura eccezionale e speciale, mentre il Governo avrebbe potuto, attraverso la sua maggioranza in Parlamento, accelerare i tempi dell'elaborazione legislativa in Senato senza ricorrere allo strumento del decreto.

In conclusione, nel preannunciare fin d'ora il voto favorevole del gruppo verde sull'emendamento 16.7 della Commissione, dichiaro di ritirare il mio emendamento 16.5.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, mantiene il suo emendamento 16.1?

GAETANO GORGONI. Signor Presidente ritiro il mio emendamento 16.1 ed anche il successivo 16.2, così come l'articolo aggiuntivo 16.01.

In effetti attraverso l'emendamento 16.7 della Commissione si ottiene esattamente quanto i repubblicani avevano chiesto nel momento stesso in cui era stato presentato dall'onorevole Mastrantuono un emendamento al precedente decreto-legge.

Il Governo in sede di reiterazione del provvedimento ha avuto il torto di far proprio quell'emendamento e di inserirlo nel decreto-legge, dimenticando che la I Commissione (Affari costituzionali), nel frattempo stava esaminando il provvedimento, assegnatole in sede legislativa, concernente il decentramento del controllo della Corte dei conti su tutte le regioni. Oggi in ogni caso ci troveremmo di fronte ad un mezzo pasticcio. Non vi piace il termine «papocchio»? Ma

vi è un mezzo pasticcio, in quanto in materia di decentramento contabile tre regioni vengono prese in considerazione in un provvedimento e tutto il resto del paese in un altro. Non mi pare che ciò corrisponda a una buona attività legislativa.

In ogni caso non soltanto annuncio il ritiro dei due emendamenti e dell'articolo aggiuntivo, ma preannuncio fin d'ora il voto favorevole dei repubblicani sull'emendamento 16.7 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mantiene il suo emendamento 16.6?

MAURO MELLINI. Sì Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini.

FRANCO RUSSO. Chiedo la votazione nominale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

(È appoggiata).

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 16.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	332
Votanti	318
Astenuti	14
Maggioranza	160
Hanno votato *sì*	2
Hanno votato *no*	316

(La Camera respinge).

Si riprende la discusisone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.7 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 16.7 della Commissione, non senza aver avanzato qualche osservazione che fa seguito alla questione che posi alla Presidenza in occasione dell'ultima seduta dedicata all'argomento.

Siamo alla prova del nove di come si debbano prevenire determinate situazioni di disagio.

La questione è sorta, come tutti ricordiamo, con l'emendamento parlamentare... Se il funzionario consente al relatore di seguire chi interviene, allora continuo a parlare. Signor Presidente, questa dovrebbe essere una regola di condotta da seguire in questa Camera!

Come dicevo, la questione è sorta per via di un emendamento che inserì, io direi improvvidamente, in un decreto-legge sulla lotta alla criminalità organizzata l'istituzione di tre sezioni regionali della Corte dei conti in Campania, Calabria e Puglia.

Tanto improvvido fu quell'emendamento che da quanto risulta dai verbali lo stesso presidente della Commisisone di merito, onorevole Gargani, manifestò le sue perplessità sull'iniziativa.

Successivamente il decreto-legge è decaduto ed il Governo lo ha reiterato, secondo una prassi invalsa recentemente, nel testo giacente presso il ramo del Parlamento in cui il provvedimento si trovava al momento della decadenza. È quindi rimasta questa singolare idea per cui per far fronte alla lotta contro la criminalità organizzata bisogna istituire sezioni regionali della Corte dei conti.

La cosa è tanto più contraddittoria in quanto, nel frattempo, il Governo ha presentato in Parlamento il disegno di legge sulla regionalizzazione della Corte dei conti. Il caso sta a dimostrare che spesso l'urgenza sconta le lentezze proprie dell'urgenza, giacché il disegno di legge ha avuto un iter più veloce del decreto-legge e al momento si

trova già all'esame del Senato. Noi abbiamo approvato quel disegno di legge molto prima della discussione odierna ed il Senato lo ha ora in seconda lettura. Ovviamente il testo in esame presso l'altro ramo del Parlamento non prevede queste tre sezioni della Corte dei conti, giacché nel frattempo vige il decreto-legge, il quale non può essere modificato con successiva legge ordinaria.

Apprezzo l'emendamento 16.7 della Commisisone poiché quanto meno ripara il riparabile, modificando le competenze ed estendendole a tutte le sezioni regionali. Sarebbe stato singolare che per portare avanti la lotta contro la criminalità organizzata coloro i quali avevano ideato questo strumento avessero finito per attribuire alle sezioni della Corte dei conti della Campania, della Calabria e della Puglia poteri diversi da quelli dalle sezioni del restante territorio della Repubblica.

Tuttavia non si è risolta completamente la questione. Devo far presente al Presidente ed ai colleghi che al Senato vi è un provvedimento privo di tre sezioni regionali. Se il Senato lo approverà in tale forma avremo il decentramento regionale della Corte dei conti ovunque fuorché in Campania, in Calabria e in Puglia. Se il decreto-legge in esame non fosse convertito in tempo, questa sarebbe la situazione. Mi auguro che il Senato provveda a correggere l'errore compiuto colmando la lacuna con l'inserimento di queste tre regioni, tanto più che con l'emendamento 16.7 anche la Camera mostra di voler riparare l'errore fatto in precedenza.

Per tali ragioni voteremo a favore dell'emendamento 16.7 della Commissione.

PRESIDENTE. Non posso che dare atto all'onorevole Labriola della delicatezza dei problemi sollevati dalla inclusione nel decreto in esame di disposizioni che avrebbero trovato la loro naturale collocazione nel progetto di legge n. 5412, già approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera in sede legislativa.

Pongo in votazione l'emendamento 16.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mastrantuono 16.3.

I presentatori accedono all'invito loro rivolto a ritirare tale emendamento?

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Mastrantuono 16.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Gorgoni 16.01 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Russo Franco 17.5 e Mellini 17.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, l'articolo 17 del decreto-legge in esame testimonia la schizofrenia con la quale il Parlamento tratta le autonomie locali. Sappiamo che a parole i vari gruppi parlamentari sono assolutamente favorevoli al decentramento e che ci si spinge addirittura all'esaltazione dello Stato federale; ma quando si tratta di legiferare, di dare poteri effettivi al sistema delle autonomie previsto dal nostro ordinamento, il Governo avanza proposte in materia — purtroppo spesso accettate dal Parlamento — che di fatto limitano i poteri locali.

In questo caso, l'articolo 17 pone al centro del sistema dei controlli l'antichissima figura del rappresentante del Governo in ambito comunale e regionale: la prefettura. Il prefetto, secondo il disegno dell'esecutivo, dovrebbe assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, divenendo così il garante della regolarità delle procedure di appalto, del funzionamento degli uffici, affinché il rapporto fra questi ed i cittadini sia proficuo, conformemente all'imparziale andamento previsto dalla Carta costituzionale per la gestione della pubblica amministrazione.

Ma è credibile che il prefetto diventa l'organo che deve conferire trasparenza al sistema delle autonomie, affinché questo possa funzionare al di là dei condizionamenti, che nel Mezzogiorno provengono soprattutto dalla mafia e dalla criminalità organizzata? È possibile che il prefetto diventi l'organo in grado di recidere i legami fra pubblica amministrazione, sistema dei partiti e criminalità organizzata?

Noi del gruppo verde non riteniamo che ciò possa accadere, anche perché il prefetto é un organo di accentramento di potere; il suo operato non è inoltre soggetto a controlli. Questa è, del resto, la critica di fondo avanzata dal nostro gruppo; non ce l'abbiamo con il prefetto solo perché si tratta di una vecchia figura giuridica derivata dall'ordinamento napoleonico, ma soprattutto perché esso accentra nelle proprie mani molti poteri, delegando alle amministrazioni locali una semplice funzione di rappresentanza, un potere meramente formale.

Certo, è chiaro che con l'avvio dell'era repubblicana, con la nascita delle regioni e con la riforma delle autonomie locali (la famosa legge n. 142) si è tentato di invertire la rotta; tuttavia, contemporaneamente al varo di tale legge il Governo, con l'appoggio del Parlamento ed utilizzando i decreti-legge, ha prima manomesso, per così dire, il potere decisionale dei comuni di Reggio Calabria, Catania e Palermo, ed ora, con il provvedimento in esame, recante misure urgenti per conferire trasparenza e per favorire il buon andamento dell'attivita amministrativa, anziché porre l'accento sulle autonomie locali (comuni, province e regioni), sugli organi di autocontrollo o di controllo già previsti dal nostro ordinamento, pone il prefetto al centro del sistema. In tal modo le autonomie locali sono espropriate del loro compito primario.

Signor Presidente, per ragioni generali di principio e perché riteniamo che il prefetto sia un organo inefficiente e nel quale sono andati concentrandosi molti poteri (ricordo il provvedimento sulla droga, che gli affida addirittura compiti penal-moralistici: chiamare cioè chi si droga a rinsavire), noi del gruppo verde riteniamo che questa figura giuridica debba essere smantellata. Bisogna togliere poteri al prefetto ed affidarsi alle autonomie locali per condurre la lotta alla criminalità organizzata. Solo chi conosce il fenomeno è in grado di avvertire compiutamente la pressione della società civile e quindi di partecipare alla sua organizzazione ed alla sua ribellione ai poteri criminali.

Allo stesso modo le autonomie locali devono garantirsi attraverso gli statuti, finché non interverrà una legge generale dello Stato, la trasparenza negli appalti.

Per tali ragioni noi invitiamo i colleghi a votare a favore del nostro emendamento soppressivo dell'articolo 17, in modo che alle autonomie locali venga dato lo spazio, se non altro potenziale, per esercitare i propri responsabili poteri di indirizzo e di controllo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 17.5 e Mellini 17.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazioni di nomi.

(Gli emendamenti sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Barbera 17.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, condividiamo le argomentazioni e le motivazioni addotte dal collega Franco Russo a sostegno dell'ipotesi di soppressione dell'articolo 17, soprattutto per quanto riguarda i poteri e le funzioni del prefetto.

Certo, assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi dello Stato o agli enti pubblici è un obiettivo fondamentale; ma noi riteniamo che, caduta l'ipotesi di

stralciare questa norma dal decreto-legge, la si debba formulare diversamente.

Ecco perché abbiamo previsto che il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa debbano essere posti in capo ad un comitato regionale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito regionale.

È chiaro che a ciò deve essere collegata la funzione di informazione e di consulenza del commissario del Governo per l'esercizio delle attribuzioni che gli sono affidate per legge. Ecco perché prevediamo anche l'ipotesi di articolazione del comitato per aree subregionali o ambiti provinciali.

Nell'emendamento Barbera 17.7 si stabilisce che il comitato provinciale debba essere presieduto per delega del commissario di Governo del prefetto, e che il comitato regionale sia composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle a ordinamento autonomo.

Ai fini conoscitivi e di raccordo con le iniziative di altri organismi e di altre amministrazioni locali, il commissario di Governo o il prefetto delegato possono chiamare a partecipare alle sedute del comitato regionale i rappresentanti di tutti gli uffici interessati, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché i rappresentanti degli enti locali, perché in fondo il problema da trattare deve essere delibato ed approfondito dai soggetti interessati alla sua risoluzione.

Il commissario del Governo o il prefetto delegato devono vigilare sulla esecuzione delle determinazioni adottate. Questa è in fondo la garanzia che l'obiettivo del buon andamento, dell'imparzialità e dell'efficienza dell'azione amministrativa potrà essere raggiunto.

Riteniamo infine che il commissario del Governo, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, debba vigilare sulla esecuzione delle determinazioni del comitato regionale della pubblica amministrazione e riferire al Presidente del Consiglio dei ministri. Mi sembra che tale previsione completi il quadro degli impegni, delle funzioni e dei ruoli e sia adeguata al necessario obiettivo di assicurare livelli di trasparenza nell'attività degli organi della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo verde voterà a favore dell'emendamento Barbera 17.7 e ne chiede la votazione per parti separate, nel senso di votare il comma 2 separatamente dal resto dell'emendamento.

Credo che la formulazione dell'emendamento Barbera 17.7 sia interessante, nel senso che può risultare utile la presenza di un comitato regionale della pubblica amministrazione come organo di coordinamento. Noi verdi apprezziamo soprattutto il fatto che l'emendamento in questione preveda una funzione di consulenza e di informazione del commissario del Governo nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge. Non si innova, quindi, rispetto alle previsioni già contenute nell'ordinamento e non si ledono le competenze degli organi delle autonomie locali.

Il nostro gruppo non ritiene peraltro di poter votare il comma 2 dell'emendamento in esame, in quanto non vuole dare ulteriori poteri e ulteriore risalto alla figura del prefetto.

Se la Commissione facesse proprio l'emendamento 17.7 verrebbe incontro alle esigenze che risultano dalle proposte del Governo, cioè alla necessità di un organo che sappia raccogliere informazioni, in modo che le singole amministrazioni comunali e provinciali non debbano combattere fenomeni molto spesso sovracomunali e sovraregionali. Esse potrebbero così ricevere un orientamento e sarebbero messe in condizione di sapere quali imprese concorrano agli appalti e di venire a conoscenza di intrecci che magari non emergono in un comune ma in altre situazioni. Nel complesso, le suddette amministrazioni potrebbero ricevere un appoggio politico-istituzionale nella lotta che conducono alla criminalità organizzata e all'intreccio tra politica ed affari.

Per questi motivi riteniamo che l'emendamento Barbera 17.7 sia convincente; per altro, per dare un segno di continuità e di coerenza rispetto alle nostre posizioni, chiediamo che il comma 2 sia votato separatamente dal resto dell'emendamento.

Chiedo, infine, la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Franco Russo. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barbera 17.7, ad eccezione del comma 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 31.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 26 risultano assenti, resta confermato il numero di 26 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 312
Maggioranza 157
Hanno votato *sì* 100
Hanno votato *no* 212

Sono in missione 26 deputati.

(La Camera respinge).

Il comma 2 dell'emendamento Barbera 17.7 è pertanto precluso.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 17.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 17.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gorgoni 17.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, avevamo preso accordi con il presidente della Commissione ambiente, onorevole Botta, per rivederne alcuni, sui quali la Commissione si era già pronunciata negativamente. Vi sono poi, tra l'altro, alcuni subemendamenti presentati dal gruppo verde. Pertanto, riterremmo opportuno allo stato accantonare gli emendamenti, i subemendamenti e l'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 18, affinché il Comitato dei nove possa approfondirne l'esame e passare all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

Chiederemo più avanti che siano accantonati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 22.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ritengo possa rimanere stabilito che si accantonano di emendamenti, i subemendamenti e l'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 18.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che l'emendamento Mastrantuono 20.9 è stato ritirato dai presentatori. Avverto altresì che l'onorevole Patria ha comunicato alla Presidenza di aderire agli emendamenti Bruni Francesco 20.5, 20.6 e 20.7.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 20.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 20.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.20.15.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20.15 del Governo, nel testo modificato del subemendamento approvato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 20.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 20.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 20.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 20.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Nicotra 20.1.

FRANCO RUSSO. Presidente, su tale emendamento chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Russo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. L'emendamento dell'onorevole Nicotra è di particolare rilievo in senso negativo. Per la verità avrei preferito che fosse presente in aula il ministro dell'interno che, in una precedente occasione, aveva sottolineato l'esigenza di non tornare indietro rispetto a norme rigorose come quelle approvate dalla Camera nel marzo scorso (mi riferisco alla legge n. 55, di modifica della legge Rognoni-La Torre).

Si era arrivati a formulare una norma che teneva conto delle esigenze poste dal crescere del fenomeno mafioso ed anche delle garanzie costituzionali da offrire ai cittadini. Tuttavia, si era detto che proprio per colpire in maniera più incisiva i patrimoni delle organizzazioni criminali e mafiose, era necessario andare oltre l'indagine nei confronti del titolare di quel patrimonio, indagando su quanti gli sono vicini, compresi i conviventi. Spesso infatti questo è il modo nel quale si elude la legge, rendendo impossibile un intervento incisivo sul patrimonio.

L'emendamento 20.1 ci fa tornare indietro rispetto a quanto approvato dal Parlamento nel marzo scorso e ad un indirizzo formulato dal Governo e ribadito in questa sede nella precedente seduta, e vanifica la norma proprio laddove essa è più incisiva e colpisce l'*entourage* del mafioso, in relazione al patrimonio.

Chiedo pertanto al Governo — per la verità non è presente né il ministro dell'interno né alcun rappresentante di quel ministero — di pronunciarsi su questo emendamento coerentemente con l'orientamento espresso più volte in aula ed in Commissione e di invitare i presentatori a ritirarlo, poiché mi pare particolarmente grave. Il gruppo comunista-PDS voterà comunque contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 20.1. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto: il raggiungimento di una maggiore trasparenza è un obiettivo comune, mentre non lo è ciò che paralizza l'attività imprenditoriale.

In conclusione, il gruppo DC è pienamente favorevole ai miei emendamenti 20.1 e 20.16 (nel testo riformulato dal relatore) nonché agli emendamenti Bruni Francesco 20.5 e 20.6. Con essi si tenta di eliminare l'eccessiva burocratizzazione dell'attività delle certificazioni, che è preludio al malaffare ed alla trasversalità, fenomeni che si annidano all'interno degli uffici.

Il povero coltivatore diretto o il piccolo imprenditore che hanno bisogno di una certificazione debbono poter contare su un sistema che non sia così farraginoso e burocratizzato. Da qui la necessità di approvare i suddetti emendamenti.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Onorevole Bargone, purtroppo quest'oggi il ministro dell'interno non è presente perché impegnato altrove. Ritengo tuttavia di dover esprimere la posizione del Governo sull'emendamento 20.1 invitando i presentatori a ritirarlo. Il Governo infatti si fa senz'altro carico del processo di burocratizzazione e della difficoltà che tale processo comporta nella lotta contro il crimine. L'esigenza, in tale contesto, di estendere la dichiarazione anche ai conviventi ci sembra però, di elementare evidenza. Poiché nella sostanza non vi può essere contrasto tra quanto si chiede con l'emendamento Nicotra 20.1 e le finalità perseguite dal Governo, non posso, dunque, non invitare nuovamente i presentatori a ritirarlo. Diversamente il parere è contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. L'articolo 20 del provvedimento riguarda il rilascio di una serie di certificazioni per le società. Non si comprende dunque per quale motivo tali certificazioni non dovrebbero essere richieste anche per i consorzi.

Invito pertanto, anch'io, i presentatori a ritirare l'emendamento Nicotra 20.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Anch'io vorrei invitare i presentatori a ritirare l'emendamento Nicotra 20.1. Condivido infatti l'opinione testé espressa dal collega Mastrantuono. Colgo l'occasione per rilevare che in tutta l'impalcatura dell'articolo 20, comma quarto, si dà per scontato che, con riferimento ai consorzi, si debba procedere al rilascio della certificazione. Diversamente, sarebbe impossibile capire per quale motivo soltanto ed esclusivamente per i consorzi, di cui all'articolo 2602 del codice civile, debba essere esclusa la richiesta di certificazione.

Pertanto, anche al fine di evitare una palese disparità di trattamento, rinnovo l'invito ai presentatori a ritirare l'emendamento 20.1.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, aderisce all'invito al ritiro del suo emendamento 20.1?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. In considerazione della lacuna normativa e delle possibili disparità che si verrebbero a creare con l'eventuale approvazione dell'emendamento 20.1, accetto, anche a nome degli altri presentatori, l'invito al ritiro, pur ribadendo la mia dichiarazione di voto favorevole agli emendamenti Nicotra 20.16 (nel testo riformulato) e Bruni Francesco 20.5 e 20.6, che hanno come obiettivo quello di realizzare una procedura più snella nei rapporti fra imprenditori e prefettura.

PRESIDENTE. L'emendamento Nicotra 20.1 è pertanto ritirato.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente ulteriore emendamento riferito all'articolo 20 del decreto-legge:

Sopprimere il comma 7.

* 20. 17.

La Commissione.

Chiedo al relatore se desideri aggiungere ulteriori considerazioni.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 20.17 e, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Mellini 20.14, identico all'emendamento 20.17 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mellini 20.14 e 20.17 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sugli identici emendamenti Mellini 20.14 e 20.17 della Commissione qualora non fossero ritirati. Del resto, mi pare che lo stesso sottosegretario di Stato per la giustizia abbia in qualche modo fatto altrettanto.

Ribadisco tale invito alla luce delle considerazioni che ho svolto. È preferibile mantenere il testo del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, desidero formulare una riflessione e preannunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano sugli identici emendamenti Mellini 20.14 e 20.17 della Commissione.

Il provvedimento in esame introduce per una serie di soggetti l'obbligo di produrre taluni documenti. Ebbene, noi sappiamo con quali difficoltà sia oggi possibile ottenere in tempi ragionevoli dagli uffici della pubblica amministrazione le certificazioni richieste: se aggiungiamo la pressione di migliaia di persone che si rivolgeranno ai medesimi uffici per ottenere i documenti di cui al provvedimento in esame, finiremo con il vanificare un provvedimento legislativo tendente ad una più incisiva lotta alla criminalita organizzata.

L'ulteriore aggiunta dei conviventi tra i soggetti obbligati a richiedere una certa documentazione porterà a risultati che lascio alla vostra immaginazione: montagne di richieste si riverseranno su strutture amministrative già inidonee ed incapaci a rilasciare certificazioni in tempi non dico ragionevoli, ma accettabili.

Per tali ragioni ritengo opportuno accogliere la proposta di soppressione del settimo comma dell'articolo 20.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, desidero sottolineare che stiamo sostanzialmente discutendo di un formidabile alleggerimento dei controlli sulle questioni di mafia.

Ora, è chiaro che è previsto un onere a carico dei conviventi di persone indiziate, essendo loro richiesto di presentare un certificato antimafia, ma è anche vero che, se alleggerissimo o eliminassimo tale carico, sarebbe facilissimo per il mafioso intestare beni al convivente o farlo lavorare in suo nome.

Stante tale situazione, riteniamo opportuna la presenza in Assemblea del ministro dell'interno, affinché spieghi chiaramente la posizione del Governo in materia. Egli, recatosi nei giorni scorsi in Calabria, ha affermato che si vuole irrigidire la lotta alla mafia, mentre la maggioranza sta sostenendo in questa sede una posizione diversa. Vogliamo sapere quali siano su tale questione le posizioni della maggioranza e del Governo: chiediamo pertanto che il voto sugli

emendamenti sia rinviato e che il ministro dell'interno venga in aula a chiarirci la posizione del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione e del Governo sulla proposta di accantonamento degli identici emendamenti Mellini 20.14 e 20.17 della Commissione testé formulata dall'onorevole Violante?

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Non ho motivi specifici per oppormi alla proposta di accantomanto formulata dall'onorevole Violante, affinché sia possibile un approfondimento della materia. Devo tuttavia rilevare che il decreto-legge decadrà se non verrà convertito in legge entro oggi.

GIAN CARLO BINELLI. Basta che venga il ministro!

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Ho già espresso la posizione del Governo!

ALDO RIZZO. Abbiamo già deciso l'accantonamento di altri articoli ed emendamenti!

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Infatti il mio ragionamento vale anche per gli altri articoli ed emendamenti accantonati. Se la Camera non approverà entro oggi il disegno di legge di conversione del decreto, lo stesso decadrà.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sulla richiesta di accantonamento?

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* Concordo sulla richiesta di accantonare gli identici emendamenti Mellini 20.14 e 20.17 della Commissione.

PRESIDENTE. Sulla proposta formulata dall'onorevole Violante, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro ed uno a favore.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che la motivazione addotta per chiedere l'accantonamento degli identici emendamenti Mellini 20.14 e 20.17 della Commissione sia grave e pericolosa. Si dà per scontato che respingere certe misure, che fanno parte di un provvedimento antimafia, perché le si ritiene inidonee e vessatorie, sia una manifestazione di debolezza verso la mafia. La realtà è che con questi provvedimenti si finisce per criminalizzare intere popolazioni. È come se si stabilisse che in quelle zone per fare i servizi igienici nella propria casa — perché questa é la logica di tutta una serie di permessi e contropermessi, di certificazioni e di controcertificazioni — bisogna dimostrare di non essere mafiosi. Sembra quasi che la mafia si combatta non concedendo alla persona che si sospetta sia mafiosa — perché questa é la storia delle certificazioni antimafia — l'autorizzazione a fare servizi igienici nella sua casa. Ma in tal modo si creano soltanto situazioni di vessazione di fronte alle quali la pubblica opinione reagisce considerando la mafia un referente del malcontento popolare per l'andamento della vita pubblica.

Questo è un modo di favorire la mafia. Ho l'impressione che si voglia addirittura negare la possibilità che su tali questioni ci si esprima, si voti e si ragioni. Si ritiene necessario accantonare tali emendamenti per sapere se si voglia lottare davvero contro la mafia! Se si vuole veramente lottare contro la mafia, sembra sia inammissibile esprimere un voto favorevole su un emendamento soppressivo!

Tutto ciò è veramente grave e spiega perché siamo arrivati al punto in cui ci troviamo per quanto concerne la diffusione della criminalità in certe zone del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, reputo opportuno accantonare gli identici emenda-

menti Mellini 20.14 e 20.17 della Commissione perché la materia in discussione è estremamente delicata. Dobbiamo tener conto che un'indagine ed una certificazione che riguardi anche i familiari è importante — peraltro è già prevista dalla legge Rognoni-La Torre — a fronte della possibilità che il mafioso intesti i beni a propri familiari e conviventi, anziché a nome proprio.

Trattandosi di una materia molto delicata, reputo opportuno un approfondimento; d'altronde, essendo già stati accantonati altri articoli, non capisco perché non si possa procedere all'accantonamento anche di tale norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Mellini 20.14 e 20.17 della Commissione, sulla quale hanno espresso parere favorevole la Commissione e il Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

(La proposta è approvata).

Avverto che deve intendersi pertanto accantonato anche l'emendamento Nicotra 20.16, vertente su materia analoga.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bruni Francesco 20.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Francesco Bruni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BRUNI. Signor Presidente, per comprendere il contenuto dell'emendamento credo occorra rendersi conto che la normativa in esame prevede in alcuni casi — ivi compresa la concessione di contributi, finanziamenti ed agevolazioni — il ricorso addirittura ad un atto sostitutivo, e non alla certificazione del prefetto; l'interessato deve cioè recarsi in comune e dichiarare che né lui né i propri familiari sono coinvolti in relazioni con la mafia.

Vorrei sottolineare che siamo veramente all'assurdo: non si tratta di un certificato rilasciato dalla pubblica autorità, ma si impone al cittadino l'obbligo di recarsi in comune a dichiarare che né lui né i suoi familiari sono mafiosi. Ciò significa veramente incrementare quell'enorme burocrazia nei confronti della quale la gente è realmente infastidita. Credo che uno dei motivi per cui la gente ce l'ha con la pubblica amministrazione sia il taglieggiamento che quest'ultima impone ai privati cittadini nei casi in cui voglia accertare se un soggetto sia o no mafioso. Esistono appositi elenchi che possono essere consultati: un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce tutto ciò.

Desidero ricordare che in agricoltura, ad esempio, per ottenere le agevolazioni a favore di piccole e grandi iniziative, il coltivatore è costretto ad andare in comune ad autocertificare la sua non appartenenza alla mafia. Credo che ciò sia incomprensibile; la gente non lo capisce perché è convinta che chi è mafioso sia il primo a dichiarare il contrario. Vorrei allora che qualcuno mi spiegasse il senso di tutto ciò.

Invito quindi i colleghi a votare a favore dell'emendamento 20.5 per sopprimere un adempimento inutile, che la gente non capisce e che non aiuta a raggiungere i risultati voluti *(Applausi dei deputati dei gruppi della DC e repubblicano).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento Bruni Francesco 20.5 perché le argomentazioni addotte dal collega Bruni sono ineccepibili.

Occorrerebbe solo aggiungere che il problema non riguarda esclusivamente le certificazioni. Se si prevede un'integrazione perchè ha grandinato, ad esempio, si può arrivare al punto di affermare che sulla

vigna del sospetto mafioso non ha grandinato. È con questi modi che volete combattere la mafia? Così, invece, si crea consenso intorno alla mafia!

Si dà luogo ad un atteggiamento nei confronti della pubblica amministrazione quale quello che ci è stato descritto e si dà l'impressione che la pubblica autorità ponga in essere vessazioni nei confronti di alcune persone, che rappresentano a loro volta la vessazione che il potere pubblico esercita contro tutti i cittadini. A ciò si sta arrivando, e le conseguenze sono quelle che vedete, grazie alle certificazioni ed alla persecuzione dei conviventi.

Il problema non riguarda solo l'agricoltura. La persona che deve ottenere un'autorizzazione per costruirsi i servizi igienici in casa poiché non li ha, deve andare al comune, dove gli diranno che dovrà autocertificare l'assenza di misure di prevenzione a suo carico; diversamente, egli dovrà fare a meno dei servizi igienici!

Ma insomma, se questa è la situazione, dobbiamo cominciare a pensare che la strada imboccata della criminalizzazione di intere popolazioni è sbagliata e che quanto sta avvenendo è la conseguenza di un errore di strategia, per di più non adottata dal Parlamento, ma dai «santoni» professionisti dell'antimafia, ai quali purtroppo si è dato molto spago. In realtà, il Parlamento ha la responsabilità di aver lasciato che simili strategie fossero adottate. Ora, si dice che non si ha il coraggio di tornare indietro, quando ciò significherebbe trovare la possibilità di imboccare la strada giusta *(Applausi dei deputati dei gruppi della DC e repubblicano).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, intervengo per dire che in effetti le cose non stanno così. Fra l'altro, l'emendamento appare incomprensibile anche dal punto di vista tecnico.

La normativa, così come è formulata adesso. dice che la certificazione non è richiesta per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali e che essa viene sostituita dalla dichiarazione. Dunque, nel caso specifico non è prevista alcuna certificazione. Se fosse approvato l'emendamento Bruni Francesco 20.5, avremmo una norma in contraddizione con la citata disciplina. Infatti tale emendamento dice che «la certificazione non è altresì richiesta per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati...»; ma ciò non è previsto dalla legge, la quale nel caso specifico prevede la sola dichiarazione.

MAURO MELLINI. Cioè l'autocertificazione!

ANTONIO BARGONE. No, Mellini, la sola dichiarazione. Devi leggere la normativa, altrimenti approviamo emendamenti senza capire cosa stiamo facendo. Lo ribadisco: la legge dice che la certificazione non è richiesta e che essa è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7. Dunque, mi pare che l'emendamento sia abbastanza inutile, poiché la legge prevede già quanto in esso proposto.

Inoltre, vorrei dire che l'indicazione del valore non è molto significativa ai fini in esame. Si possono avere nel corso dell'anno diversi contributi non superiori ai 50 milioni di lire previsti; si può, così, arrivare attraverso una serie di contributi successivi a cifre notevoli. L'emendamento, per come è formulato, propone un'esenzione dalla certificazione per contributi che nel corso dell'anno possono arrivare anche ad un miliardo!

Sempre dal punto di vista tecnico, vorrei segnalare che la formulazione «lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire» è impropria. Semmai, il riferimento dovrebbe intendersi all'entità del contributo e non al valore dell'attività imprenditoriale; diversamente, si potrebbe parlare di un contributo di un miliardo per un'attività il cui valore è di 50 milioni.

Per tutte queste ragioni, ritenendo l'emendamento Bruni Francesco 20.5 assoluta-

mente improprio, credo che esso dovrebbe essere ritirato da parte dei presentatori.

FRANCESCO BRUNI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BRUNI. Signor Presidente, i miei emendamenti 20.5 e 20.6 vanno letti insieme per comprenderne il senso. Infatti con l'emendamento 20.6 si propone la soppressione della lettera *d)* dell'articolo 7 della legge n. 55. Pertanto, in caso di approvazione dell'emendamento 20.6, il mio emendamento 20.5 sarebbe pienamente operativo.

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, vorrei farle notare che, anche se vanno letti insieme, i suoi emendamenti andranno votati separatamente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Prendo atto dei chiarimenti forniti dall'onorevole Bruni e mi pare di comprendere che, secondo la sua interpretazione, complessivamente i due emendamenti richiamati intendono eliminare non soltanto la certificazione ma anche la dichiarazione. Ciò a mio avviso rende più grave la situazione, anche se mi rendo conto che, quando si parla di lotta alla mafia, tra «lottatori» diventa difficile far comprendere determinate cose.

Come ha ricordato l'onorevole Bargone, l'emendamento Bruni Francesco 20.5, quando fa riferimento a finanziamenti che non superino i 50 milioni di lire, senza più precise indicazioni, può essere pericoloso. Infatti possono essere percepiti contributi mensili o quindicinali di 50 milioni e contributi annui complessivi di miliardi, pertanto con la possibilità di stare sullo stesso piano degli altri finanziamenti.

Non so se con sistemi del genere la lotta sia efficace; non voglio imbarcarmi in questa discussione. Tuttavia, o si stabilisce un principio, che deve valere per tutti, o si deve arrivare ad abolire per tutti la certificazione, che potrebbe essere inutile.

Per contribuzioni di importo e valore limitato mi pare che sia stata data la possibilità di presentare un'autodichiarazione, che credo accompagni la richiesta di finanziamento. A mio giudizio non vi è nulla di grave. Tra l'altro sono figlio di un coltivatore diretto e conosco bene la materia; non comprendo l'eccitazione dell'onorevole Bruni.

FRANCESCO BRUNI. Il cittadino in questo modo deve andare centinaia di volte al comune anche per le piccole cose!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Quando un cittadino chiede un contributo può aggiungere alla richiesta l'autodichiarazione, nella quale afferma di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge.

Mi pare ci troviamo di fronte ad un eccesso di zelo, che non ha niente a che vedere con le tangenti che si chiedono alla pubblica amministrazione, che hanno altra causa e giustificazione e non richiedono certificati.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Presidente, sono stati accantonati vari emendamenti riferiti a precedenti articoli del decreto-legge.

Mi rivolgo al relatore e al Governo per domandare se non sia il caso di accantonare anche l'emendamento al nostro esame, nonché il successivo emendamento dell'onorevole Bruni, il cui contenuto credo debba essere approfondito e chiarito.

Un primo chiarimento è stato ottenuto: il provvedimento non impone agli imprenditori agricoli la certificazioni ma l'autodichiarazione. È già un dato acquisito al dibattito e a mio giudizio consente di precisare meglio l'opinione dei colleghi.

Ritengo tuttavia che esistano le condizioni per un ulteriore approfondimento e prego pertanto il relatore e il Governo di accedere alla richiesta che avanzo a nome del gruppo di maggioranza relativa di accantonare gli emendamenti Bruni Francesco 20.5 e 20.6, per riprenderne l'esame domani mattina.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, prendo atto della sua richiesta, ma, considerata l'ora tarda e apprezzate le circostanze, rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione alla scadenza nella giornata odierna, dei termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, il relativo disegno di legge di conversione sarà cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» (5518).

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» (5650).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-*bis* del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, con parere della I, della V, della IX, della X, della XI Commissione, nonché della II Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-*bis*. Tale parere dovrà essere espresso entro il 16 maggio 1991.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 9 maggio 1991, alle 9,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, recante disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazioni (5578).

Relatore: Bellocchio.
(Relazione orale).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5541).

Relatore: Alagna.
(Relazione orale).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (5369).

Relatore: Cardetti.
(Relazione orale).

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali (5428).

Rizzo — Nuove norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e loro estensione ad altri incarichi pubblici (5220).

Relatore: Cardetti.
(Relazione orale).

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL VICESEGRETARIO GENERALE ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE AD INTERIM
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia dell'Assemblea alle 16,30.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 maggio 1991.

Anselmi, Bonferroni, Boniver, Carlo Casini, Coloni, d'Aquino, de Luca, De Michelis, Facchiano, Fincato, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Lodi Faustini Fustini, Manna, Calogero Mannino, Marri, Negri, Bruno Orsini, Pellicanò, Piccoli, Romita, Rossi, Rotiroti, Antonio Rubbi, Emilio Rubbi, Sacconi, Senaldi, Servello, Sorice, Zamberletti, Zarro.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 maggio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ALTISSIMO e COSTA RAFFAELE: «Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali» (5642);

ALTISSIMO: «Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica» (5643);

ALTISSIMO: «Disciplina dei servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato» (5644);

MASTRANTUONO ed altri: «Modifica dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativa alla retribuzione individuale di anzianità conseguita in seguito a passaggi di qualifica di livello superiore» (5645);

FOLENA ed altri: «Nuove norme per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» (5646);

FACHIN SHIAVI ed altri: «Iniziative per un programma straordinario inteso a promuovere la conoscenza delle lingue straniere» (5648).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge costituzionali.

In data 7 maggio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

ALTISSIMO ed altri: «Norme sull'elezione popolare del Presidente della Repubblica e sul riassetto delle strutture del potere esecutivo» (5640);

ALTISSIMO: «Nuove norme sulla composizione del Senato della Repubblica e sulle funzioni delle due Camere» (5641);

FRANCHI: «Modifica dell'articolo 138 della Costituzione» (5647).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 maggio 1991 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2626. — Senatori ALIVERTI ed altri: «Interventi di completamento delle opere di stabilizzazione del Duomo di Como» *(Approvata da quella VII Commissione permanente)* (5649).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 23 aprile 1991, è stato assegnato alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede legislativa, il disegno di legge n. 5505.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa del deputato PATRIA ed altri: «Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali» (5271), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Assegnazione di un disegno di legge alla Commissione speciale per le politiche comunitarie in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-*ter* del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, in sede referente:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» (5497) (*con parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

«Istituzione dell'Ufficio della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta» (5520) (*con parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla III Commissione (Esteri):

CRIPPA ed altri: «Norme sul controllo del l'esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie civili impiegabili a fini militari» (5472) (*con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della X e della XI Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

VISCO ed altri: «Delega al Governo per l'abolizione del segreto bancario e per l'adozione di nuove norme in materia di informazioni riservate fornite da aziende ed istituti di credito, società fiduciarie ed altri intermediari finanziari» (5566) (*con parere della I, della II, della V e della XI Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

ZOLLA ed altri: «Ordinamento della professione di traduttore e interprete» (5591) (*con parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

TESTA ENRICO ed altri: «Istituzione di un'anagrafe generale delle sostanze inquinanti con obbligo dell'autodenuncia e definizione del sistema di accesso alle informazioni in essa contenute. Istituzione dell' "imposta ecologica" (5443) (*con parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XII Commissione);*

DE CARLI: «Riapertura dei termini per il completamento della ricostruzione di unità abitative private di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, concernente ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont» (5514) (*con parere della I e della V Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

«Norme per la trasformazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in Ente nazionale per la forestazione ed il recupero della carta (ENFOR)» (5517) (*con parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla XI Commissione (Lavoro):

CRESCENZI ed altri: «Norme di tutela del ruolo materno nella funzione educativa e sociale della famiglia» (4832) *(con parere della I, della V, della X, della XII e della XIII Commissione);*

VITI ed altri: «Adeguamento delle pene pecuniarie per violazioni delle leggi sul lavoro e il collocamento. Determinazione dell'entità del Fondo di incentivazione di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160» (5407) *(con parere della I, della II e della V Commissione);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

BRUNO ANTONIO ed altri: «Norme in materia di trasferimento dei diritti esclusivi di pesca del Centro ittico tarantino campano» (5513) *(con parere della I, della V, della VI, della IX e della XI Commissione).*

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di martedì 7 maggio 1991 delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

Dalla I Commissione (Affari Costituzionali):

S. 2612 — «Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative» *(Approvato dalla I Commissione del Senato), con modificazioni* (5558).

Dalla IV Commissione (Difesa):

«Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza» (4974).

Dalla VI Commissione (Finanze):

S. 2301 — PIRO ed altri; STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri; BELLOCCHIO ed altri: «Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa» *(Già approvato in un testo unificato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato)* (466-2411-2413-B).

Dalla VIII Commissione (Ambiente):

S. 1572 — Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane *(Approvato dal Senato), con modificazioni* (5164).

Dalla XIII Commissione (Agricoltura):

S. 1695 — Senatori MORA ed altri: «Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» *(Approvato dalla IX Commissione del Senato)* (4947).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 7 marzo, 27 marzo e 5 aprile 1991.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che indivi-

dua una prima serie di enti di ricerca a carattere non strumentale.

Tale documento è deferito, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 giugno 1991.

Annunzio di una mozione, di una interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE

PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

■■■ ELENCO N. 1 (DA PAG. 83322 A PAG. 83334) ■■■

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	166 e coll. odg non passaggio agliarticoli	1	27	339	184	Resp.
2	Nom.	5541 em. 16.6	14	2	316	160	Resp.
3	Nom.	5541 em. 17.7 prima parte		100	212	157	Resp.

* * *

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
AGRUSTI MICHELANGELO	C	C	C
AIARDI ALBERTO	C	C	C
ALAGNA EGIDIO	C	C	C
ALBERINI GUIDO	C		C
ALBORGHETTI GUIDO	C		
ALESSI ALBERTO		C	C
ALINOVI ABDON	C	C	F
AMALFITANO DOMENICO	C	C	C
AMODEO NATALE		C	C
ANDO' SALVATORE	C		
ANDREIS SERGIO	C		
ANDREOLI GIUSEPPE		C	C
ANGELINI GIORDANO	C	C	F
ANGELINI PIERO			F
ANGELONI LUANA	C	C	F
ANIASI ALDO	P	P	P
ANSELMI TINA	M	M	M
ANTONUCCI BRUNO	C		
ARMELLIN LINO	C	C	C
ARTIOLI ROSSELLA	C	C	C
ASTONE GIUSEPPE	C	C	C
ASTORI GIANFRANCO	C		C
AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO		C	C
AULETA FRANCESCO		C	F
AZZOLINI LUCIANO	C	C	C
BABBINI PAOLO	C	C	C
BAGHINO FRANCESCO GIULIO		C	C
BALBO LAURA	C		
BALESTRACCI NELLO	C	C	C
BARBALACE FRANCESCO	C		
BARBIERI SILVIA	C	C	
BARGONE ANTONIO			F
BARUFFI LUIGI	C	C	C
BASSANINI FRANCO		C	
BASSI MONTANARI FRANCA	C	A	
BASTIANINI ATTILIO	C		
BATTAGLIA PIETRO	C	C	C
BATTISTUZZI PAOLO	C		

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
BECCHI ADA	C	C	F
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE	C	C	F
BELLOCCHIO ANTONIO	C	C	F
BENEDIKTER JOHANN	C	C	C
BENEVELLI LUIGI	C	C	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	F
BERNOCCO GARZANTI LUIGINA	C		
BERSELLI FILIPPO	F	C	
BERTOLI DANILO	C	C	C
BERTONE GIUSEPPINA	C	C	
BEVILACQUA CRISTINA	C		F
BIAFORA PASQUALINO	C	C	C
BIANCHI FORTUNATO	C	C	C
BIANCHI BERETTA ROMANA	C	C	F
BIANCO GERARDO	C	C	C
BIASCI MARIO	C	C	C
BINELLI GIAN CARLO	C	C	F
BISAGNO TOMMASO	C	C	C
BONFATTI PAINI MARISA	C		
BONFERRONI FRANCO	M	M	M
BONIVER MARGHERITA	M	M	M
BONSIGNORE VITO	C		
BORDON WILLER	C	C	
BORGHINI GIANFRANCESCO	C		
BORGOGLIO FELICE	C		
BORTOLANI BENITO MARIO	C	C	C
BORTOLANI FRANCO	C	C	C
BOSELLI MILVIA	C	C	F
BOTTA GIUSEPPE		C	C
BREDA ROBERTA	C	C	C
BRESCIA GIUSEPPE	C	C	
BROCCA BENIAMINO	C	C	C
BRUNETTO ARNALDO	C	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	C
BRUNI GIOVANNI	F	A	C
BRUNO PAOLO		C	C
BUFFONI ANDREA	C	C	C
BULLERI LUIGI	C		

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
BUONOCORE VINCENZO	C	C	C
CACCIA PAOLO PIETRO	C		C
CAFARELLI FRANCESCO	C	C	C
CALVANESE FLORA	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	C
CAMPAGNOLI MARIO	C	C	C
CANNELONGA SEVERINO LUCANO	C	C	F
CAPACCI RENATO	C	C	C
CAPANNA MARIO	C		
CAPECCHI MARIA TERESA	C	C	F
CAPRILI MILZIADE	C		
CARADONNA GIULIO	C	C	
CARDETTI GIORGIO	C		C
CARDINALE SALVATORE	C		C
CARELLI RODOLFO	C	C	C
CARIA FILIPPO			C
CARRARA ANDREINO	C	C	
CARRUS NINO	C	C	C
CASATI FRANCESCO	C	C	C
CASINI CARLO	M	M	M
CASINI PIER FERDINANDO		C	C
CASTAGNETTI PIERLUIGI	C	C	C
CASTAGNOLA LUIGI	C		F
CASTRUCCI SIRO	C	C	C
CAVAGNA MARIO		C	F
CAVERI LUCIANO	C		F
CAVICCHIOLI ANDREA	C	C	
CAVIGLIASSO PAOLA	C		
CELLINI GIULIANO	C	C	C
CEROFOLINI FULVIO	C	C	C
CERUTI GIANLUIGI			F
CERUTTI GIUSEPPE	C	C	C
CHELLA MARIO	C		F
CHERCHI SALVATORE		C	F
CHIRIANO ROSARIO	C	C	C
CIABARRI VINCENZO	C	C	F
CIAFFI ADRIANO	C	C	C
CIANCIO ANTONIO		C	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
CICCARDINI BARTOLO	C	C	C
CICCIOMESSERE ROBERTO	F		
CICERONE FRANCESCO	C	C	F
CICONTE VINCENZO	C		
CILIBERTI FRANCO	C	C	C
CIMMINO TANCREDI	C	C	C
CIOCCI CARLO ALBERTO	C	C	C
CIOCCI LORENZO		C	F
CIOCIA GRAZIANO		C	C
COLOMBINI LEDA		C	F
COLONI SERGIO	M	M	M
COLUCCI GAETANO	F	C	C
COLZI OTTAVIANO	C	A	C
CONTE CARMELO			C
CONTI LAURA	C		
CORSI HUBERT	C	C	C
COSTA ALESSANDRO	C	C	F
COSTA RAFFAELE		C	C
COSTA SILVIA		C	C
COSTI SILVANO	C		
CRESCENZI UGO	C	C	
CRIPPA GIUSEPPE	C	C	F
CRISTONI PAOLO	C		C
CURCI FRANCESCO	C	C	C
CURSI CESARE	C		C
D'ACQUISTO MARIO	C		C
D'ADDARIO AMEDEO		C	C
D'AIMMO FLORINDO	C	C	C
DAL CASTELLO MARIO	C	C	C
D'ALIA SALVATORE	C	C	C
D'AMATO CARLO	C	C	C
D'AMATO LUIGI	C	A	F
D'AMBROSIO MICHELE	C	C	F
D'ANGELO GUIDO	C		
D'AQUINO SAVERIO	C		
DARIDA CLELIO		C	C
DE CARLI FRANCESCO	C		
DE JULIO SERGIO			F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
DEL BUE MAURO	C		
DEL DONNO OLINDO		C	C
DELL'UNTO PARIS	C		
DEL PENNINO ANTONIO		C	C
DE LUCA STEFANO	M	C	C
DE MICHELIS GIANNI	M	M	M
DIAZ ANNALISA	C	C	F
DIGLIO PASQUALE	C	C	C
DIGNANI GRIMALDI VANDA	C		
DI PIETRO GIOVANNI	C		F
DI PRISCO ELISABETTA			F
DONATI ANNA	C		
DONAZZON RENATO	C		
D'ONOFRIO FRANCESCO		C	
DRAGO ANTONINO	C		
DUCE ALESSANDRO	C	C	C
DUTTO MAURO	F		
EBNER MICHL		C	C
ERMELLI CUPELLI ENRICO		A	
FACCHIANO FERDINANDO	M	M	M
FACHIN SCHIAVI SILVANA	C	C	F
FAGNI EDDA	C	C	F
FARACE LUIGI	C	C	C
FARAGUTI LUCIANO	C	C	C
FELISSARI LINO OSVALDO	C	C	F
FERRANDI ALBERTO	C		F
FERRARA GIOVANNI	C	C	
FERRARI BRUNO	C	C	C
FERRARI MARTE	C	C	C
FERRARI WILMO	F	C	C
FERRARINI GIULIO	C	C	
FIANDROTTI FILIPPO	C	C	C
FILIPPINI ROSA		A	
FINCATO LAURA	M	M	M
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	C	C	F
FIORI PUBLIO	C	C	C
FORLEO FRANCESCO	C		F
FRACANZANI CARLO	C		C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
FRACCHIA BRUNO	C	C	F
FRANCESE ANGELA	C		
FRANCHI FRANCO	F	C	C
FRASSON MARIO		C	
FRONZA CREPAZ LUCIA	C	C	C
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	M	M	M
GABBUGGIANI ELIO		C	
GALANTE MICHELE	C	C	F
GALASSO GIUSEPPE	F		
GALLI GIANCARLO	C	C	C
GANGI GIORGIO	C		C
GARAVAGLIA MARIAPIA	M	M	M
GARGANI GIUSEPPE		C	C
GASPAROTTO ISAIA	C		
GEI GIOVANNI		C	
GELLI BIANCA	C		
GELPI LUCIANO	C	C	
GEREMICCA ANDREA	C	C	F
GHEZZI GIORGIO	C		
GHINAMI ALESSANDRO	C	C	C
GITTI TARCISIO	C	C	C
GORGONI GAETANO	F	A	C
GOTTARDO SETTIMO	C	C	C
GRAMAGLIA MARIELLA	C	A	F
GRASSI ENNIO		C	F
GREGORELLI ALDO	C	C	C
GRILLI RENATO		C	F
GRILLO LUIGI	C	C	
GUERZONI LUCIANO	C		
GUIDETTI SERRA BIANCA		C	F
GUNNELLA ARISTIDE	F		
INTINI UGO	C		
IOSSA FELICE	C		
LABRIOLA SILVANO		A	
LAMORTE PASQUALE	C	C	C
LA PENNA GIROLAMO	C	C	C
LATTANZIO VITO	C		
LATTERI FERDINANDO	C	C	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
LAURICELLA ANGELO	C	C	F
LA VALLE RANIERO	C		F
LAVORATO GIUSEPPE	C	C	F
LEONI GIUSEPPE	C		
LEVI BALDINI NATALIA	C	C	F
LIA ANTONIO	C		
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA	M	M	M
LODIGIANI ORESTE	C		
LOI GIOVANNI BATTISTA	C	C	
LOIERO AGAZIO	C	C	C
LOMBARDO ANTONINO	C		C
LO PORTO GUIDO		C	
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	C	C	F
LUCCHESI GIUSEPPE	C		C
LUCENTI GIUSEPPE	C		F
LUSETTI RENZO	C	C	C
MACCHERONI GIACOMO	C		
MACCIOTTA GIORGIO	C	C	F
MACERATINI GIULIO		C	
MAGRI LUCIO	C		
MAINARDI FAVA ANNA	C	C	F
MALVESTIO PIERGIOVANNI	C	C	C
MAMMONE NATIA	C	C	F
MANCINI VINCENZO	C	C	C
MANFREDI MANFREDO		C	C
MANFREDINI VILLER	C	C	F
MANGIAPANE GIUSEPPE	C	C	F
MANNA ANGELO	M	M	M
MANNINO ANTONINO	C	C	F
MANNINO CALOGERO	M	M	M
MARIANETTI AGOSTINO	C		
MARRI GERMANO	M	M	M
MARTINAT UGO	F		
MARTINI MARIA ELETTA	C	C	C
MARTINO GUIDO	F	A	C
MARTUSCELLI PAOLO	C	C	C
MARZO BIAGIO	C	C	
MASINI NADIA	C		

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
MASSANO MASSIMO	F	C	
MASSARI RENATO		C	C
MASTELLA MARIO CLEMENTE	C	C	C
MASTRANTUONO RAFFAELE	C	C	C
MASTROGIACOMO ANTONIO	C	C	C
MATARRESE ANTONIO	C	C	C
MATTARELLA SERGIO	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	F	C	
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	C		
MATULLI GIUSEPPE	C		
MAZZA DINO	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	C	C	C
MEDRI GIORGIO	F		
MELELEO SALVATORE		C	C
MELILLO SAVINO		C	C
MELLINI MAURO	F	F	
MENNITTI DOMENICO	F		
MENSORIO CARMINE	C	C	C
MENSURATI ELIO		C	C
MENZIETTI PIETRO PAOLO	C	C	F
MERLONI FRANCESCO	C		C
MEROLLI CARLO	C	C	C
MICHELI FILIPPO	C		C
MICHELINI ALBERTO	C	C	C
MIGLIASSO TERESA	C		F
MILANI GIAN STEFANO	C	C	C
MINOZZI ROSANNA	C	C	F
MINUCCI ADALBERTO	C	C	
MOMBELLI LUIGI	C		F
MONACI ALBERTO	C	C	C
MONELLO PAOLO	C		
MONGIELLO GIOVANNI	C	C	C
MONTALI SEBASTIANO	C	C	C
MONTANARI FORNARI MANDA	C		F
MONTECCHI ELENA	C	C	F
MONTESSORO ANTONIO		C	F
MOTETTA GIOVANNI	C		F
MUNDO ANTONIO	C	C	

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
NAPOLI VITO	C	C	C
NAPPI GIANFRANCO	C	C	F
NARDONE CARMINE	C	C	F
NEGRI GIOVANNI	M	M	M
NERLI FRANCESCO	C	C	F
NICOLAZZI FRANCO	C		
NICOLINI RENATO		C	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	C	C	C
NONNE GIOVANNI		C	C
NOVELLI DIEGO	C	C	
NUCARA FRANCESCO			C
NUCCI MAURO ANNA MARIA	C	C	C
ORCIARI GIUSEPPE	C	C	C
ORLANDI NICOLETTA	C	C	F
ORSENIGO DANTE ORESTE	C	C	C
ORSINI BRUNO	M	M	M
ORSINI GIANFRANCO		C	C
PACETTI MASSIMO	C	C	
PAGANELLI ETTORE	C	C	C
PALLANTI NOVELLO	C	C	
PALMIERI ERMENEGILDO	C	C	F
PARIGI GASTONE	F	C	
PASCOLAT RENZO	C	C	F
PATRIA RENZO		C	C
PAVONI BENITO		C	
PEDRAZZI CIPOLLA ANNAMARIA	C		
PELLEGATTA GIOVANNI	F	A	C
PELLEGATTI IVANA	C	C	F
PELLICANO' GEROLAMO	M	M	M
PELLIZZARI GIANMARIO	F	C	C
PERANI MARIO	C	C	C
PERINEI FABIO	C		
PERRONE ANTONINO	C	C	C
PETROCELLI EDILIO	C	C	
PICCHETTI SANTINO	C		F
PICCIRILLO GIOVANNI		C	C
PICCOLI FLAMINIO	M	M	M
PIERMARTINI GABRIELE	C	C	

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
PIETRINI VINCENZO	C	C	C
PINTO ROBERTA	C		F
PINTOR LUIGI	C		
PIREDDA MATTEO	C	C	C
PIRO FRANCO		C	C
PISANU GIUSEPPE	C	C	C
PISICCHIO GIUSEPPE		C	C
POGGIOLINI DANILO	F		C
POLI GIAN-GAETANO	C	C	
POLIDORI ENZO	C	C	F
POLVERARI PIERLUIGI		C	C
PORTATADINO COSTANTE	C	C	C
POTI' DAMIANO		C	C
PRANDINI ONELIO	C	C	F
PRINCIPE SANDRO	C	C	C
PROCACCI ANNAMARIA	C	A	F
PROVANTINI ALBERTO	C		F
PUJIA CARMELO		C	
PUMILIA CALOGERO		C	
QUERCIOLI ELIO		C	
RABINO GIOVANNI BATTISTA	C	C	C
RAIS FRANCESCO		C	C
RAVAGLIA GIANNI	F		
RAVASIO RENATO	C	C	C
REBECCHI ALDO		C	F
REBULLA LUCIANO	C	C	C
RECCHIA VINCENZO	C	C	F
RENZULLI ALDO GABRIELE	C	C	
RICCI FRANCO		C	C
RICCIUTI ROMEO	C	C	C
RIDI SILVANO	C	C	F
RIGGIO VITO	C	C	C
RIGHI LUCIANO	C	C	C
RINALDI LUIGI	C	C	C
RIVERA GIOVANNI	C	C	C
RIZZO ALDO		C	F
ROCELLI GIAN FRANCO	C	C	C
ROGNONI VIRGINIO	C		

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
ROJCH ANGELINO	C	C	
ROMANI DANIELA	C	C	F
ROMITA PIER LUIGI	M	M	M
RONCHI EDOARDO	C		
RONZANI GIANNI WILMER	C	C	F
ROSINI GIACOMO			C
ROSSI ALBERTO	M	M	C
ROSSI DI MONTELERA LUIGI	C	C	C
ROTIROTI RAFFAELE	C		
RUBBI ANTONIO	M	M	M
RUBBI EMILIO	M	M	M
RUBINACCI GIUSEPPE		C	C
RUSSO FERDINANDO	C	C	C
RUSSO FRANCO	C	A	F
RUSSO RAFFAELE	C	C	
RUSSO VINCENZO	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C		
SACCONI MAURIZIO	M	M	M
SALERNO GABRIELE	C		
SALVOLDI GIANCARLO	C		
SAMA' FRANCESCO	C	C	
SANESE NICOLAMARIA	C	C	C
SANFILIPPO SALVATORE	C		F
SANGALLI CARLO	C	C	C
SANGIORGIO MARIA LUISA	C	C	F
SANGUINETI MAURO		C	
SANNELLA BENEDETTO	C		F
SANTORO ITALICO	F		
SANTUZ GIORGIO		C	C
SANZA ANGELO MARIA	C	C	
SAPIENZA ORAZIO	C	C	C
SAPIO FRANCESCO	C		F
SARETTA GIUSEPPE			C
SARTI ADOLFO	C	C	C
SAVINO NICOLA	C		
SAVIO GASTONE	C	C	C
SBARDELLA VITTORIO		C	C
SCALFARO OSCAR LUIGI	C	C	

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
SCALIA MASSIMO		A	
SCARLATO GUGLIELMO	C	C	C
SCHETTINI GIACOMO ANTONIO	C	C	F
SCOTTI VIRGINIO	C		
SCOVACRICCHI MARTINO	C		
SEMALDI CARLO	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	F
SERAFINI MASSIMO	C	C	F
SERRA GIANNA	C	C	F
SERRA GIUSEPPE	C	C	C
SERRENTINO PIETRO	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	M	M	M
SIGNORILE CLAUDIO		C	
SILVESTRI GIULIANO		C	C
SINATRA ALBERTO	C	C	F
SINESIO GIUSEPPE	C	C	C
SOAVE SERGIO	C	C	
SODDU PIETRO	C	C	
SORICE VINCENZO	M	M	M
SPINA FRANCESCO	C	C	C
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE	F		
STEGAGNINI BRUNO	A	C	
STRADA RENATO	C	C	
STRUMENDO LUCIO	C	C	
SUSI DOMENICO	C	C	
TADDEI MARIA	C	C	
TAGLIABUE GIANFRANCO	C		
TANCREDI ANTONIO	C		
TARABINI EUGENIO	C	C	C
TASSI CARLO			C
TASSONE MARIO	C	C	C
TEALDI GIOVANNA MARIA		C	C
TEMPESTINI FRANCESCO	C	C	
TESINI GIANCARLO	F	C	C
TESSARI ALESSANDRO	F	F	F
TESTA ANTONIO			C
TOMA MARIO	C	C	
TORCHIO GIUSEPPE	C	C	

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
TRABACCHI FELICE	C	C	
TRABACCHINI QUARTO		C	
TRAVAGLINI GIOVANNI	C	C	C
UMIDI SALA NEIDE MARIA	C	C	
URSO SALVATORE	C		
VAIRO GAETANO	C	C	C
VAZZOLER SERGIO	C	C	C
VECCHIARELLI BRUNO	C	C	C
VIOLANTE LUCIANO		C	F
VISCARDI MICHELE		C	C
VISCO VINCENZO	C	C	
VITI VINCENZO	C	C	C
VITO ALFREDO	C	C	
VOLPONI ALBERTO		C	C
WILLEIT FERDINAND	C	C	C
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	C	C	C
ZAMBON BRUNO	C	C	C
ZAMPIERI AMEDEO	C	C	C
ZARRO GIOVANNI	M	M	M
ZAVETTIERI SAVERIO	C	C	C
ZEVI BRUNO	F		
ZOLLA MICHELE			C
ZOPPI PIETRO	C	C	C
ZOSO GIULIANO		C	C
ZUECH GIUSEPPE	C	C	C

* * *

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma